

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 10 novembre 2007

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

R E G I O N I

AVVISO AGLI ABBONATI

Dall'8 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2008. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati (di colore rosso) per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 26 gennaio 2008 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 24 febbraio 2008.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2008 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (numero 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

S O M M A R I O

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 30 gennaio 2007, n. 2.

Disposizioni in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico ed approvazione del piano regionale per il risanamento, il miglioramento ed il mantenimento della qualità dell'aria per gli anni 2007/2015 Pag. 3

REGIONE PIEMONTE

DECRETO DELLA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 luglio 2007, n. 9/R.

Regolamento regionale recante: «Nuove disposizioni di attuazione della convenzione tra Regione Piemonte ed Unioncamere Piemonte per la programmazione comune di interventi per il settore artigiano. Abrogazione del regolamento regionale 25 novembre 2002, n. 15/R.» Pag. 4

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 30 maggio 2007, n. 0163/Pres.

Regolamento concernente la tutela dei prodotti brevettati ai sensi dell'art. 27 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico). Approvazione modifiche e integrazioni Pag. 6

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 30 maggio 2007, n. 0164/Pres.

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi per gli interventi di riqualificazione ambientale ai sensi dell'art. 6, commi 44, 45 e 46 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (legge finanziaria 2006). Approvazione modifiche Pag. 8

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 31 maggio 2007, n. 0166/Pres.

Regolamento concernente modalità e criteri di assegnazione di finanziamenti all'associazione Friuli-Venezia Giulia Film Commission per gli interventi relativi allo specifico stanziamento denominato Fondo regionale per l'audiovisivo a sostegno delle opere e dell'attività di produzione audiovisiva nel territorio del Friuli-Venezia Giulia, a norma dell'art. 11 della legge regionale 6 novembre 2006, n. 21. Approvazione Pag. 9

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 31 maggio 2007, n. 0167/Pres.

Regolamento recante norme per l'attuazione del POR Obiettivo 3. Approvazione modifiche. Pag. 12

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 21 giugno 2007, n. 35.

Disposizioni per lo sviluppo della cooperazione tra enti locali. Modifiche alle leggi regionali 16 agosto 2001, n. 40 (Disposizioni in materia di riordino territoriale e di incentivazione delle forme associative di comuni), 9 settembre 1991, n. 47 (Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche), 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività). Pag. 14

LEGGE REGIONALE 28 giugno 2007, n. 36.

Modifiche alla legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16 (Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica). Pag. 17

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 26 febbraio 2007, n. 1.

Disciplina del Consiglio delle autonomie locali Pag. 21

LEGGE REGIONALE 1° marzo 2007, n. 2.

Legge di variazione al bilancio 2007 connessa all'attuazione del piano di rientro di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 66 del 12 febbraio 2007 Pag. 24

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 24 luglio 2007, n. 8.

Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi freschi e conservati Pag. 25

LEGGE REGIONALE 24 luglio 2007, n. 9.

Economia sui mutui contratti dagli enti locali con la Cassa depositi e prestiti Pag. 29

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 30 gennaio 2007, n. 2.

Disposizioni in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico ed approvazione del piano regionale per il risanamento, il miglioramento ed il mantenimento della qualità dell'aria per gli anni 2007/2015.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 7 del 13 febbraio 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. La presente legge, in conformità alla normativa comunitaria e statale vigente in materia, detta norme per la tutela dall'inquinamento atmosferico e per la gestione ed il miglioramento della qualità dell'aria, con l'obiettivo di migliorare la qualità della vita e di salvaguardare l'ambiente e la salute pubblica.

2. La Regione, per le finalità di cui al comma 1 e nel rispetto della normativa statale vigente, promuove la ricerca, lo sviluppo, l'applicazione di tecnologie e l'adozione di specifiche azioni che consentano di ridurre le emissioni in atmosfera.

Art. 2.

Competenze della Regione e degli enti locali

1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze:

a) elabora, verifica ed aggiorna il Piano regionale per il risanamento, il miglioramento ed il mantenimento della qualità dell'aria, di seguito denominato piano aria;

b) sviluppa, avvalendosi del supporto tecnico dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA), il sistema di valutazione della qualità dell'aria e definisce i criteri di controllo delle emissioni;

c) coordina le misure d'emergenza in caso di episodi acuti di inquinamento atmosferico che interessino il territorio di più comuni;

d) rilascia le autorizzazioni alle emissioni in atmosfera, definendo le relative procedure, nel rispetto della normativa vigente;

e) garantisce un'informazione adeguata ai cittadini.

2. I comuni, nell'ambito delle proprie competenze:

a) attuano le misure d'emergenza per la gestione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico, informandone tempestivamente la cittadinanza;

b) esercitano le funzioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 21 aprile 1999, n. 163 (Regolamento recante norme per l'individuazione dei criteri ambientali e sanitari in base ai quali i sindaci adottano le misure di limitazione della circolazione);

c) formulano proposte alla giunta regionale per l'individuazione di zone in cui si rendano necessari particolari interventi di miglioramento o tutela della qualità dell'aria.

Art. 3.

Piano regionale per il risanamento, il miglioramento ed il mantenimento della qualità dell'aria

1. Il Piano aria costituisce lo strumento di programmazione, coordinamento e controllo delle politiche di gestione del territorio per il miglioramento dei livelli di inquinamento atmosferico a salvaguardia dell'ambiente e della salute pubblica.

2. Il Piano aria deve:

a) individuare gli obiettivi di qualità dell'aria da perseguire ed i termini per il loro raggiungimento, anche prevedendo, in conformità a quanto stabilito dalla normativa statale vigente, la definizione di valori limite di emissione e di prescrizioni più severi di quelli fissati dalla medesima normativa;

b) comprendere azioni di risanamento e di recupero per le situazioni di criticità esistenti ed interventi di prevenzione per le situazioni a rischio di degrado e di mantenimento delle condizioni di qualità dell'aria nelle restanti parti del territorio regionale.

3. Il Piano aria è approvato dal Consiglio regionale, su proposta della giunta regionale, sentito il Consiglio permanente degli enti locali.

4. Il Piano aria ha una durata di nove anni a decorrere dalla data di approvazione ed è sottoposto a monitoraggio periodico e a verifica triennale. Le eventuali modificazioni o integrazioni del contenuto del Piano sono approvate con le modalità di cui al comma 3, fermi restando gli obiettivi generali, gli obiettivi specifici per le azioni di piano e gli obiettivi di qualità dell'aria i quali, unitamente ai valori limite di emissione e alle prescrizioni, definiti ai sensi del comma 2, lettera a), costituiscono obbligo.

5. La struttura regionale competente in materia di ambiente assicura il coordinamento regionale ed interregionale del Piano aria, il monitoraggio sull'attuazione dello stesso e la revisione delle azioni ivi previste, avvalendosi, per gli aspetti tecnici, dell'ARPA.

6. Per il periodo 2007/2015, è approvato il Piano aria di cui all'allegato A. Le eventuali modificazioni o integrazioni al predetto Piano sono approvate con le modalità di cui al comma 4.

Art. 4.

Autorizzazione alle emissioni in atmosfera

1. Le autorizzazioni alle emissioni in atmosfera per tutti gli impianti, inclusi gli impianti termici civili non disciplinati dal titolo II della parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), sono rilasciate dalla Regione.

2. La giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce, nel rispetto della normativa statale vigente, le modalità procedurali per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera, ivi compresa la documentazione da allegare alle relative istanze.

Art. 5.

Sistema informativo sulla qualità dell'aria

1. La giunta regionale, con propria deliberazione, dispone le implementazioni necessarie per garantire la conoscenza della qualità dell'aria nel territorio regionale, mediante il raccordo ed il reciproco interscambio con il Sistema informativo nazionale ambientale (SINA) ed il Sistema informativo territoriale regionale (SITR), con le informazioni e i dati in possesso dell'ARPA e delle altre autorità competenti in materia.

2. La giunta regionale provvede, inoltre, a definire il livello di informazione sulla qualità dell'aria che deve essere reso disponibile alle autorità interessate e al pubblico, le modalità di utilizzazione dei dati provenienti dal sistema di rilevamento della qualità dell'aria da parte di soggetti, pubblici o privati, ed il livello di garanzia della qualità dei dati, in coerenza con gli standard definiti a livello statale ed europeo.

3. L'ARPA gestisce il sistema regionale di valutazione della qualità dell'aria in maniera integrata, al fine di fornire l'informazione necessaria per la descrizione dello stato della qualità dell'aria e per favorire il più corretto ed efficace svolgimento delle relative funzioni da parte delle autorità competenti.

Art. 6.

Disposizioni finanziarie

1. L'onere derivante dall'applicazione dell'art. 2, comma 1, lettera a), dell'art. 3, comma 2, lettera b), e comma 5, e dell'art. 5 è determinato in euro 806.000 per l'anno 2007 ed euro 496.000 a decorrere dall'anno 2008.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura, ai sensi dell'art. 14, comma 3, della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d'Aosta), nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione sia per il triennio 2006/2008 sia per l'anno finanziario 2007 e di quello pluriennale per il triennio 2007/2009, negli obiettivi programmatici 2.2.1.09 (Ambiente e sviluppo sostenibile) e 2.1.6.10 (Consulenze e incarichi).

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede, sia con riferimento agli anni 2007 e 2008 del bilancio per il triennio 2006/2008 sia con riferimento agli anni 2007, 2008 e 2009 dei bilanci per l'anno finanziario 2007 e per il triennio 2007/2009, mediante l'utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa:

a) nell'obiettivo programmatico 2.2.1.09 (Ambiente e sviluppo sostenibile) ai capitoli:

1) 67390 (Spese per la tutela ed il recupero dell'ambiente, l'educazione, propaganda ed informazione del settore) per annui euro 227.500 per l'anno 2007 ed euro 210.000 a decorrere dal 2008;

2) 38391 (Spese per collaborazioni tecniche, studi e ricerche nell'ambito della tutela e valorizzazione dell'ambiente) per annui euro 20.000 a decorrere dal 2007;

b) nell'obiettivo programmatico 2.2.2.15 (Interventi per la valorizzazione delle risorse energetiche) ai capitoli:

1) 33770 (Contributi in conto capitale per l'incentivazione degli investimenti finalizzati all'uso razionale dell'energia nel settore dell'edilizia residenziale - istruttoria automatica) per annui euro 55.000 a decorrere dal 2007;

2) 33767 (Spese per iniziative di formazione e di informazione in materia di risparmio energetico, di uso razionale dell'energia e di impiego delle fonti rinnovabili) per annui euro 6.000 a decorrere dal 2007;

3) 33766 (Spese per la costituzione ed il funzionamento del Centro di osservazione avanzata sulle energie di flusso e sull'energia di rete) per annui euro 60.000 a decorrere dal 2007;

4) 33768 (Contributi in conto capitale per l'incentivazione degli investimenti finalizzati all'installazione di impianti dimostrativi ed all'effettuazione di diagnosi energetiche) per annui euro 30.000 a decorrere dal 2007;

c) nell'obiettivo programmatico 2.2.2.14 (Interventi nel settore dei trasporti) ai capitoli:

1) 67670 (Corrispettivi per contratti di servizio di trasporto pubblico con autobus e servizi integrativi) per euro 110.000 per l'anno 2007 ed euro annui 35.000 a decorrere dall'anno 2008;

2) 67870 (Contributi regionali per gli investimenti nel settore dei trasporti pubblici) per euro 200.000 per l'anno 2007;

3) 67880 (Spese per la realizzazione di autostazioni, per l'installazione di pensiline e palme, nonché per l'acquisto di attrezzature e di tecnologie di controllo di rilevante interesse pubblico) per annui euro 15.000 a decorrere dal 2007;

4) 67975 (Spese per interventi per l'ammodernamento del sistema ferroviario) per annui euro 15.000 a decorrere dal 2007;

5) 67810 (Spese per la formazione e l'applicazione dei piani regionali dei trasporti e sistemi di comunicazione e dei programmi di organizzazione e ristrutturazione dei servizi relativi) per euro 17.500 per il 2007;

d) nell'obiettivo programmatico 2.1.6.01 (Consulenze e incarichi) al capitolo 21836 (Spese per incarichi di collaborazione tecnica) per annui euro 50.000 a decorrere dal 2007.

4. Per l'applicazione della presente legge, la giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 30 gennaio 2007

CAVERI

(Omissis)

07R0701

REGIONE PIEMONTE

DECRETO DELLA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 luglio 2007, n. 9/R.

Regolamento regionale recante: «Nuove disposizioni di attuazione della convenzione tra Regione Piemonte ed Unioncamere Piemonte per la programmazione comune di interventi per il settore artigiano. Abrogazione del regolamento regionale 25 novembre 2002, n. 15/R.».

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 31 del 2 agosto 2007)

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello statuto della Regione Piemonte;

Vista la legge regionale 9 maggio 1997, n. 21;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 37-6569 del 30 luglio 2007;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 38-6570 del 30 luglio 2007;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'art. 7 della convenzione tra Regione Piemonte ed Unioncamere Piemonte per la programmazione comune di interventi per il settore artigiano ai sensi dell'art. 42, comma 4 della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21 (norme per lo sviluppo e la qualificazione dell'artigianato) e disciplina le procedure, i termini e le modalità di gestione delle risorse destinate alla promozione del settore artigiano in attuazione della citata convenzione.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) convenzione: la convenzione tra Regione Piemonte ed Unioncamere Piemonte per la programmazione comune di interventi per il settore artigiano;

b) comitato paritetico: il comitato previsto dall'art. 4 della convenzione e composto da quattro rappresentanti nominati dall'assessore regionale per l'artigianato e da quattro rappresentanti nominati da Unioncamere Piemonte scelti tra gli amministratori delle Camere di commercio del Piemonte, tra i quali almeno un rappresentante del settore artigiano;

c) fondo paritetico: il totale delle risorse erogate dalla Regione Piemonte all'Unioncamere Piemonte e così costituite:

1) somma annualmente stabilita dalla Regione Piemonte sulla base delle disponibilità finanziarie;

2) somma di pari importo corrispondente convenzionalmente al conguaglio dovuto dalla Regione Piemonte alle Camere di commercio per la tenuta dell'albo delle imprese artigiane e destinata dalle Camere al cofinanziamento del fondo paritetico, conformemente a quanto concordato nell'art. 6 della convenzione tra Regione Piemonte ed Unioncamere Piemonte per la tenuta dell'albo delle imprese artigiane;

d) programma: il programma predisposto annualmente dal Comitato paritetico e disciplinato dall'art. 4 della convenzione.

Art. 3.

Individuazione delle aree di intervento

1. Il comitato paritetico individua le aree di intervento e gli obiettivi prioritari ai quali destinare le risorse del fondo paritetico, tenuto conto degli indirizzi e della programmazione regionale e delle linee strategiche del sistema camerale piemontese, oltre che sulla base delle proposte provenienti dal comitato di coordinamento delle associazioni regionali confartigianato, C.N.A. e CasArtigiani.

Art. 4.

Soggetti attuatori degli interventi

1. Il comitato paritetico stabilisce la quota del fondo paritetico riservata, come previsto dall'art. 3 della convenzione, al finanziamento di proposte presentate congiuntamente o disgiuntamente dalla Regione Piemonte e dall'Unioncamere Piemonte e dalle Camere di commercio piemontesi.

2. Tale quota non può essere superiore al 40 per cento delle risorse totali.

3. Le proposte presentate dai soggetti di cui al comma 1 sono ammesse al finanziamento del fondo paritetico secondo le deliberazioni del comitato paritetico e fino ad esaurimento della quota ad essi riservata.

Art. 5.

Altri soggetti

1. La quota del fondo paritetico non riservata ai progetti di cui all'art. 4 è destinata al finanziamento di progetti presentati dai seguenti soggetti:

a) associazioni di categoria del settore artigiano di livello provinciale o regionale;

b) comitato di coordinamento delle confederazioni Artigiane del Piemonte;

c) centro studi per l'artigianato.

Art. 6.

Criteri di valutazione dei progetti

1. Il comitato paritetico, tenuto conto delle linee programmatiche di cui all'art. 3 e dell'ammontare delle risorse disponibili, seleziona i progetti presentati dai soggetti di cui all'art. 5 da ammettere al finanziamento sulla base di una graduatoria formata secondo i seguenti criteri:

a) costituiscono requisiti preliminari di ammissibilità al finanziamento la coerenza del progetto con gli obiettivi e le linee programmatiche di cui all'art. 3 e la presentazione di una scheda di valutazione e di un budget redatto secondo il modello prestabilito, allegato al presente regolamento (allegato A), comprensivo dei costi diretti (consulenze, forniture, costi esterni, etc...) ed indiretti (personale, spese generali, etc...). Non possono essere esposti nel budget costi indiretti superiori al 20 per cento dei costi diretti;

b) a ciascun progetto ammissibile al finanziamento viene assegnato, in base alle caratteristiche, alle attività ed alle finalità previste dal progetto stesso, un punteggio così determinato:

1) progetti di rilevanza regionale: 4 punti;

2) progetti di rilevanza nazionale o internazionale: 4 punti;

3) collegamento con grandi eventi, fiere internazionali, iniziative governative: 3 punti;

4) promozione dell'eccellenza artigiana: 1 punto;

5) concessione di altri finanziamenti pubblici o privati: 2 punti;

6) presentazione congiunta da parte del comitato di coordinamento delle associazioni regionali Confartigianato, C.N.A. e CasArtigiani: 3 punti;

7) presentazione congiunta da parte di 2 o più associazioni artigiane territoriali: 1 punto;

c) un ulteriore punteggio compreso tra 0 e 8 viene attribuito a ciascun progetto in base alle valutazioni discrezionali del comitato paritetico anche tenuto conto dei seguenti parametri:

1) congruenza fra le finalità del progetto e gli strumenti previsti dal progetto medesimo;

2) riproducibilità;

3) capacità di generare nuove iniziative;

4) capacità di attrarre nuovi finanziamenti;

5) sperimentazione di servizi innovativi per le imprese artigiane;

6) equilibrata presenza di progetti provenienti dai diversi territori piemontesi.

2. Sono esclusi dalla graduatoria e non possono essere ammessi al finanziamento i progetti che hanno riportato un punteggio totale inferiore a punti 16.

3. Per ciascuno dei progetti facenti parte della graduatoria è determinata la percentuale di contributo spettante, variabile da un minimo del 50 per cento ad un massimo del 65 per cento dei costi totali esposti nel budget, secondo i criteri della seguente tabella:

Punteggio riportato	Contributo
—	—
punti 16-21	50%
punti > 21	65%

4. L'importo del contributo non può comunque superare il limite massimo di euro 100.000,00 per ciascun progetto finanziato.

5. I contributi così determinati sono assegnati ai progetti nel rispetto della graduatoria e fino ad esaurimento dei fondi disponibili.

6. I progetti esclusi dal finanziamento per esaurimento dei fondi disponibili restano in graduatoria fino al 31 dicembre dell'anno di riferimento.

Art. 7.

Domanda di contributo

1. Mediante avviso pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Piemonte sono resi noti:

a) le aree e gli obiettivi prioritari ai quali sono destinate le risorse del fondo paritetico;

b) i soggetti ammessi alla presentazione dei progetti da finanziare ai sensi del presente regolamento;

c) le modalità ed i termini per la presentazione dei progetti, conformemente a quanto previsto dall'art. 8.

Art. 8.

Presentazione dei progetti

1. Tutti i progetti, corredati della scheda di valutazione e del budget di cui all'art. 6, sono inviati, tramite raccomandata indirizzata alla Regione Piemonte, direzione artigianato, p.zza Nizza n. 44 - Torino ed in copia all'Unioncamere Piemonte, via Cavour n. 17 - Torino, entro il termine indicato nell'avviso di cui all'art. 7.

2. Al fine del rispetto del termine per la presentazione del progetto si fa riferimento alla data di spedizione.

Art. 9.

Selezione dei progetti

1. Completata la fase di presentazione dei progetti ed esaminata la documentazione ricevuta, il comitato paritetico seleziona i progetti da ammettere al finanziamento e determina l'importo concesso a ciascuno di essi, secondo le modalità ed i criteri stabiliti nel presente regolamento.

2. Il comitato paritetico provvede all'elaborazione del programma di cui agli articoli 3 e 4 della convenzione, nel quale è contenuta una relazione generale sulle iniziative da realizzare, con la specificazione dei progetti approvati e delle modalità e dei termini di erogazione dei contributi.

3. Nello stesso programma è contenuta una relazione sull'attuazione dei progetti dell'anno precedente e sulle modalità di utilizzo di eventuali fondi residui.

4. Il programma predisposto dal comitato paritetico è approvato con deliberazione della giunta regionale e, successivamente con deliberazione del comitato direttivo dell'Unioncamere Piemonte.

5. L'erogazione dei contributi è subordinata alla conferma degli stanziamenti necessari da parte della legge finanziaria regionale.

Art. 10.

Erogazione dei finanziamenti

1. La gestione contabile e l'erogazione dei finanziamenti sono demandate ad Unioncamere Piemonte.

2. Le somme stanziolate dalla Regione Piemonte all'attuazione del programma vengono anticipatamente conferite ad Unioncamere Piemonte che provvede ad effettuare i versamenti ai soggetti beneficiari secondo i tempi e le modalità specificati nel programma e, comunque, dopo le deliberazioni di approvazione della giunta regionale e del comitato direttivo di Unioncamere Piemonte di cui all'art. 9.

Art. 11.

Abrogazione

1. Il regolamento regionale 25 novembre 2002, n. 15/R. (regolamento regionale recante: «Programmazione iniziative del comitato paritetico per il settore artigiano»), è abrogato.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, 30 luglio 2007

BRESSO

(Omissis)

07R0608

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 30 maggio 2007, n. 0163/Pres.

Regolamento concernente la tutela dei prodotti brevettati ai sensi dell'art. 27 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico). Approvazione modifiche e integrazioni.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 25 del 20 giugno 2007)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 10 novembre 2005, n. 26, denominata «Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico»;

Visto in particolare l'art. 27, comma 3, della suddetta legge regionale n. 26/2005, ai sensi del quale con apposito regolamento regionale vengono definiti le condizioni, i criteri, le modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi, sostenuti dall'amministrazione regionale, e realizzati dalle Camere di commercio, industria, artigianato, agricoltura e aventi quale obiettivo:

a) la realizzazione di attività informative sulle modalità per il conseguimento dei brevetti, con particolare riguardo ai brevetti internazionali e ai brevetti nazionali esteri, nonché sui relativi mezzi di tutela dei prodotti brevettati;

b) la compartecipazione alle spese per l'assistenza legale nell'avvio e nella definizione di procedimenti stragiudiziali e giudiziali connesse alla tutela dei brevetti;

Visto il decreto del Presidente della Regione 11 dicembre 2006, n. 0376/Pres. pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione n. 1 del 3 gennaio 2007 con il quale è stato emanato il «Regolamento concernente la tutela dei prodotti brevettati ai sensi dell'art. 27 della legge regionale n. 26/2005»;

Considerato che il regolamento di cui il citato decreto del Presidente della Regione n. 0376/2006 prevede all'art. 10 l'applicazione delle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di importanza minore («*de minimis*»), pubblicato in GUCE serie L n. 10 del 13 gennaio 2001;

Considerato che il regolamento (CE) 69/2001 non è più in vigore dal 1° gennaio 2007, pur continuando ad applicarsi per un periodo transitorio di sei mesi ai regimi di aiuto *de minimis* da esso disciplinati;

Visto il regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore («*de minimis*») pubblicato in GUUE serie L n. 379 del 28 dicembre 2006;

Considerata altresì la necessità emersa in sede di prima applicazione di apportare delle modifiche di tipo tecnico al regolamento di cui al decreto del Presidente della Regione n. 0376/2006;

Ritenuto pertanto di dover modificare il regolamento medesimo, con particolare riferimento agli articoli 1, 5, 7, 8, 10, 12, 14 e 21 al fine di adeguarlo alla sopra citata normativa comunitaria del regolamento (CE) 1998/2006;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 «Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso»;

Visto l'art. 42 dello Statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale 18 maggio 2007, n. 1154;

Decreta:

1. Sono approvate, per le motivazioni espresse in premessa, le modifiche e le integrazioni al «Regolamento concernente la tutela dei prodotti brevettati ai sensi dell'art. 27 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico)» emanato con decreto del Presidente della Regione 11 dicembre 2006, n. 0376/Pres., in conformità al testo dell'allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare dette disposizioni quali modifiche e integrazioni a regolamento della Regione.

3. Il presente decreto è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

ILLY

Modifiche ed integrazioni al «Regolamento concernente la tutela dei prodotti brevettati ai sensi dell'art. 27 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico)» emanato con decreto del Presidente della Regione 11 dicembre 2006, n. 0376/Pres.

Art. 1.

*Modifica al comma 1 dell'art. 1
del decreto del Presidente della Regione n. 0376/2006*

1. Al comma 1 dell'art. 1, del «Regolamento concernente la tutela dei prodotti brevettati ai sensi dell'art. 27 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico)» emanato con decreto del Presidente della Regione 11 dicembre 2006, n. 0376/Pres. dopo le parole «modelli di utilità» sono inserite le seguenti: «sia ai disegni o modelli».

2. Alla lettera a) comma 1 dell'art. 1 dopo le parole «ai brevetti internazionali e» sono inserite le seguenti: «ai brevetti comunitari, ai brevetti nazionali.».

Art. 2.

*Modifica al comma 2 dell'art. 5
del decreto del Presidente della Regione n. 0376/2006*

1. Al comma 2 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Regione n. 0376/2006 sono aggiunte, in fine, le parole: «nonché gli oneri relativi alla promozione e attività istruttorie.».

Art. 3.

*Sostituzione dei commi 1 e 2 dell'art. 8
del decreto del Presidente della Regione n. 0376/2006*

1. I commi 1 e 2 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Regione n. 0376/2006 sono sostituiti dai seguenti:

«1. I fondi relativi agli interventi di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) possono essere erogati, in via anticipata, nella misura non superiore al settanta per cento, su richiesta documentata, corredata da dichiarazione di inizio attività.».

2. I fondi relativi agli interventi di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) possono essere erogati, in via anticipata, su richiesta documentata, corredata da dichiarazione di inizio attività e sulla base delle richieste di fideiussione presentate dalle imprese istanti ai sensi dell'art. 39 comma 2 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 «Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso».».

Art. 4.

*Sostituzione dell'art. 10 del decreto del
Presidente della Regione n. 0376/2006*

1. L'art. 10 del decreto del Presidente della Regione n. 0376/2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 10 (Regime di aiuto). — 1. Le agevolazioni sono concesse in osservanza delle condizioni prescritte dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore («de minimis»), pubblicato in GUUE serie L n. 379 del 28 dicembre 2006.».

2. Ai sensi dell'art. 2 del regolamento (CE) 1998/2006, l'importo complessivo degli aiuti *de minimis* concessi ad una medesima impresa non può superare i 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

L'importo complessivo degli aiuti *de minimis* concessi ad un'impresa attiva nel settore del trasporto su strada non può superare i 100.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

3. Ai sensi dell'art. 1 del regolamento (CE) 1998/2006 sono esclusi dagli aiuti *de minimis* i settori di attività e le tipologie di aiuto come indicati nell'allegato B.

4. L'allegato B è aggiornato, per consentire l'adeguamento alla normativa comunitaria in materia, anche con particolare riferimento all'individuazione dei settori di attività escluse, con decreto del Direttore centrale attività produttive, da pubblicarsi nel *Bollettino ufficiale* della Regione.».

Art. 5.

*Modifica al comma 1 dell'art. 12
del decreto del Presidente della Regione n. 0376/2006*

1. Al comma 1 dell'art. 12 del decreto del Presidente della Regione n. 0376/2006 dopo le parole «rese da» sono inserite le seguenti: «consulenti abilitati e iscritti presso l'Albo dei consulenti in proprietà industriale e».

Art. 6.

*Abrogazione del comma 2 dell'art. 14
del decreto del Presidente della Regione n. 0376/2006*

1. È abrogato il comma 2 dell'art. 14 del decreto del Presidente della Regione n. 0376/2006.

Art. 7.

*Sostituzione del comma 3 dell'art. 14
del decreto del Presidente della Regione n. 0376/2006*

1. Il comma 3 dell'art. 14 del decreto del Presidente della Regione n. 0376/2006 è sostituito dal seguente:

«3. La Camera di Commercio concedente, all'atto della concessione del contributo richiede all'impresa, ai fini della verifica del rispetto del limite «*de minimis*» previsto dall'art. 10, comma 2, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante qualsiasi altro aiuto *de minimis* ricevuto nel corso dei due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso e contenente altresì l'impegno a comunicare ogni successiva variazione rilevante.».

Art. 8.

*Modifica all'art. 21
del decreto del Presidente della Regione n. 0376/2006*

1. All'art. 21 del decreto del Presidente della Regione n. 0376/2006 le parole «nei limiti dell'art. 10 del regolamento (CE) n. 69/2001.» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti di cui all'art. 5, paragrafo 3 e dell'art. 6 del regolamento (CE) n. 1998/2006.».

Art. 9.

*Sostituzione dell'allegato A
del decreto del Presidente della Regione n. 0376/2006*

1. L'allegato A, riferito all'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 0376/2006 è sostituito dall'allegato A al presente regolamento.

Art. 10.

Norma transitoria

1. Ai procedimenti in corso all'entrata in vigore del presente regolamento continua ad applicarsi il regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione nei limiti di quanto previsto dall'art. 5 paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1998/2006 e fermo restando che gli aiuti *de minimis* concessi dopo il 30 giugno 2007 rispettano le condizioni fissate dal regolamento (CE) n. 1998/2006.

Art. 11.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il Presidente: ILLY

(Omissis).

07R0437

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 30 maggio 2007, n. 0164/Pres.

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi per gli interventi di riqualificazione ambientale ai sensi dell'art. 6, commi 44, 45 e 46 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (legge finanziaria 2006). Approvazione modifiche.

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia* n. 25 del 20 giugno 2007)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 il cui art. 6, commi 44, 45 e 46, autorizza l'Amministrazione regionale a concedere agli Enti locali contributi annui costanti a sostegno di interventi di riqualificazione ambientale, finalizzati ad arginare e invertire il processo di riduzione della diversità biologica e paesistica, attraverso la costituzione di connessioni funzionali tra unità ecosistemiche naturali esistenti o di nuova formazione;

Visto il «Regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi per gli interventi di riqualificazione ambientale ai sensi dell'art. 6, commi 44, 45 e 46 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (legge finanziaria 2006)» emanato con proprio decreto 27 giugno 2006, n. 0201/Pres.;

Vista la legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 il cui art. 5, commi 19 e 20, determina, tra l'altro, che l'Amministrazione regionale in sede di riparto dei fondi previsti dall'art. 6, commi 44, 45 e 46, della legge regionale n. 2/2006 assicura priorità alle istanze presentate dai comuni coinvolti in progetti di riqualificazione ambientale relativi ad ambiti lacustri inseriti nei siti di importanza comunitaria per i quali siano già stati finanziati lotti funzionali e alle istanze volte al recupero di cave dismesse inserite in zone a tutela paesaggistica;

Visto il testo delle modifiche al «Regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi per gli interventi di riqualificazione ambientale ai sensi dell'art. 6, commi 44, 45 e 46 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (legge finanziaria 2006)», emanato con decreto del Presidente della Regione 27 giugno 2006, n. 0201/Pres., predisposto dalla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 recante «Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso»;

Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione;

Su conforme deliberazione della giunta regionale il maggio 2007, n. 1046;

Decreta:

1. Sono approvate le modifiche al «Regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi per gli interventi di riqualificazione ambientale ai sensi dell'art. 6, commi 44, 45 e 46 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (legge finanziaria 2006)», emanato con decreto del Presidente della Regione 27 giugno 2006, n. 0201/Pres., nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare dette disposizioni quali modifiche a Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

ILLY

Modifiche al Regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi per gli interventi di riqualificazione ambientale ai sensi dell'art. 6, commi 44, 45 e 46 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (legge finanziaria 2006) emanato con decreto del Presidente della Regione 27 giugno 2006, n. 0201/Pres.

Art. 1.

Modifica all'art. 1

del decreto del Presidente della Regione 0201/Pres./2006

1. Al comma 1 dell'art. 1 del decreto del Presidente della Regione 27 giugno 2006, n. 0201/Pres. «Regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi per gli interventi di riqualificazione ambientale ai sensi dell'art. 6, commi 44, 45 e 46 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (legge finanziaria 2006)», dopo le parole: «(legge finanziaria 2006)» sono aggiunte infine le parole: «e nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 5, commi 19 e 20 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (legge finanziaria 2007).»

Art. 2.

Modifica all'art. 6

del decreto del Presidente della Regione 020 1/Pres./2006

1. Dopo il comma 2 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Regione 0201/Pres./2006 sono aggiunti infine i seguenti commi:

«2-bis. Qualora la domanda sia presentata da un comune coinvolto in progetti di riqualificazione ambientale relativi ad ambiti lacustri inseriti nei siti di importanza comunitaria per i quali sono già stati finanziati lotti funzionali, tale requisito deve essere dimostrato da idonea dichiarazione del legale rappresentante.

2-ter. Qualora la domanda sia volta al recupero di cave dismesse inserite in zone a tutela paesaggistica tale requisito deve essere dimostrato all'interno del progetto preliminare.»

Art. 3.

Modifica all'art. 7

del decreto del Presidente della Regione 0201/Pres./2006

1. L'art. 7 del decreto del Presidente della Regione 0201/Pres./2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 7. (Criteri di priorità per la formazione della graduatoria).

— 1. Nella formazione della graduatoria viene assegnata priorità alle istanze relative a progetti di riqualificazione ambientale, concretizzati attraverso la costituzione di connessioni funzionali tra unità ecosistemiche naturali esistenti o di nuova formazione in base ai seguenti criteri:

a) istanze presentate dai comuni coinvolti in progetti di riqualificazione ambientale relativi ad ambiti lacustri inseriti nei siti di importanza comunitaria per i quali sono già stati finanziati lotti funzionali;

b) istanze volte al recupero di cave dismesse inserite in zone soggette a tutela paesaggistica;

c) istanze che non rientrano nelle fattispecie precedenti.

2. All'interno delle fattispecie la graduatoria è formata in base al valore decrescente dell'indice di merito, calcolato come indicato nell'allegato B del presente regolamento.

3. A parità di indice di merito è data precedenza alla domanda di finanziamento pervenuta per prima in ordine cronologico.»

Art. 4.

*Modifica all'art. 9
del decreto del Presidente della Regione 0201/Pres./2006*

1. Il comma 1 dell'art. 9 del decreto del Presidente della Regione 0201/Pres./2006 è sostituito dal seguente:

«1. L'atto che approva la graduatoria delle domande ammesse, sulla base dei criteri di priorità di cui all'art. 7, determina il riparto dei fondi disponibili.»

Art. 5.

*Sostituzione dell'allegato A
del decreto del Presidente della Regione 0201/Pres./2006*

1. L'allegato A del decreto del Presidente della Regione 0201/Pres./2006 è sostituito dall'allegato A del presente regolamento.

Art. 6.

*Sostituzione dell'allegato B
del decreto del Presidente della Regione 0201/Pres./2006*

1. L'allegato B del decreto del Presidente della Regione 0201/Pres./2006 è sostituito dall'allegato B del presente regolamento.

Art. 7.

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il Presidente: ILLY

(Omissis)

07R0438

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 31 maggio 2007, n. 0166/Pres.

Regolamento concernente modalità e criteri di assegnazione di finanziamenti all'associazione Friuli-Venezia Giulia Film Commission per gli interventi relativi allo specifico stanziamento denominato Fondo regionale per l'audiovisivo a sostegno delle opere e dell'attività di produzione audiovisiva nel territorio del Friuli-Venezia Giulia, a norma dell'art. 11 della legge regionale 6 novembre 2006, n. 21. Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 24 del 13 giugno 2007)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 6 novembre 2006, n. 21 e successive modificazioni recante «Provvedimenti regionali per la promozione del patrimonio e della cultura cinematografica, per lo sviluppo delle produzioni audiovisive e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Friuli-Venezia Giulia»;

Visto il comma 6 dell'art. 11 della richiamata legge regionale n. 21/2006 che prevede che, con regolamento regionale, sono disciplinati i criteri e le modalità per la gestione degli interventi, nel rispetto degli obiettivi e dei limiti indicati ai commi 1, 2 e 4 del predetto art. 11, allo scopo di favorire la crescita delle imprese che operano nel settore

della produzione audiovisiva, anche in un'ottica di razionalizzazione degli interventi della Regione in questo settore, nonché di contribuire alla qualificazione delle relative risorse professionali;

Precisato che, a norma del comma 5 dell'art. 11 della legge regionale medesima, per la realizzazione degli interventi di cui al capoverso precedente viene destinato dall'Amministrazione regionale all'associazione Friuli-Venezia Giulia Film Commission uno specifico stanziamento denominato Fondo regionale per l'audiovisivo;

Ritenuto opportuno procedere all'emanazione del regolamento previsto dal comma 6 dell'art. 11 della richiamata legge regionale n. 21/2006;

Visto il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali di cui al decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione;

Su conforme deliberazione della giunta regionale 25 maggio 2007, n. 1243;

Decreta:

1. È approvato, a norma del comma 6 dell'art. 11 della legge regionale 6 novembre 2006, n. 21 e successive modificazioni, il «Regolamento concernente modalità e criteri di assegnazione di finanziamenti all'associazione Friuli-Venezia Giulia Film Commission per gli interventi relativi allo specifico stanziamento denominato Fondo regionale per l'audiovisivo a sostegno delle opere e dell'attività di produzione audiovisiva nel territorio del Friuli-Venezia Giulia, a norma dell'art. 11 della legge regionale 6 novembre 2006, n. 21» nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto verrà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

ILLY

Regolamento concernente modalità e criteri di assegnazione di finanziamenti all'associazione Friuli-Venezia Giulia Film Commission per gli interventi relativi allo specifico stanziamento denominato Fondo regionale per l'audiovisivo a sostegno delle opere e dell'attività di produzione audiovisiva nel territorio del Friuli-Venezia Giulia, a norma dell'art. 11 della legge regionale 6 novembre 2006, n. 21.

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento disciplina, a norma dell'art. 11 della legge regionale 6 novembre 2006, n. 21, di seguito denominata legge, modalità e criteri di assegnazione da parte della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, di seguito denominata Regione, all'associazione Friuli-Venezia Giulia Film Commission, di seguito denominata Associazione, dello specifico stanziamento denominato Fondo regionale per l'audiovisivo, di seguito denominato Fondo.

2. Con il Fondo si intende favorire la crescita delle imprese del territorio che operano nel settore della produzione audiovisiva, anche in un'ottica di razionalizzazione degli interventi della Regione in questo settore, nonché di contribuire alla qualificazione delle relative risorse professionali. Il Fondo ha pure la finalità di assecondare la crescita culturale e sociale della comunità regionale, perseguendo anche obiettivi educativi e di valorizzazione della qualità delle opere audiovisive, quali forme di espressione artistica e di strumento di comunicazione sociale che concorrono in modo rilevante all'educazione delle giovani generazioni e alla crescita civile, nonché allo sviluppo di relazioni culturali e di cooperazione della società regionale con i paesi vicini e in ambito internazionale.

3. La promozione e il sostegno delle opere e dell'attività di produzione audiovisiva nel territorio del Friuli-Venezia Giulia si propone altresì di essere un fattore rilevante per la valorizzazione economica delle risorse culturali e ambientali della regione, per lo sviluppo di attività innovative nel tessuto imprenditoriale locale, per la crescita e la qualificazione tecnica e professionale degli operatori del settore e il sostegno dell'occupazione in comparti tecnologicamente avanzati.

Art. 2.

Obbiettivi

1. Per le finalità di cui all'art. 1 la Regione promuove la realizzazione delle seguenti opere audiovisive:

a) opere da realizzare nei formati considerati a maggiore vocazione regionale, quali cortometraggi, documentari e film di animazione;

b) opere che sviluppano tematiche legate al territorio;

c) opere che valorizzano, con l'uso delle corrispondenti lingue, le minoranze linguistiche storiche presenti nel territorio della Regione di cui alla legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche);

d) opere di particolare interesse e rilevanza per il Friuli-Venezia Giulia tali da suscitare attenzione in ambito nazionale e internazionale.

Art. 3.

Spese ammissibili

1. Nell'ambito delle attività di cui all'art. 2 e con specifico riferimento al sostegno delle fasi di sviluppo del progetto, di riproduzione e di distribuzione dell'opera audiovisiva e di qualificazione delle relative risorse professionali, la Regione, tramite l'Associazione con gli stanziamenti per il Fondo, concede a soggetti operanti in Friuli-Venezia Giulia, contributi fino alla misura massima del 50 per cento della spesa ammissibile, a sollievo dei costi per:

a) attività di ideazione e di progettazione del prodotto audiovisivo;

b) oneri di produzione finalizzati a rendere l'opera competitiva nei mercati nazionali e internazionali;

c) promozione e marketing delle opere realizzate e loro circuitazione nei festival, nelle rassegne e nei premi dedicati al settore;

d) partecipazione a corsi di formazione delle professionalità del settore, con particolare riguardo a quelle di sceneggiatore, regista, produttore esecutivo, montatore, operatore di ripresa e tecnico del suono.

2. Nell'ambito degli interventi di cui alla lettera d) del comma 1 è prevista l'istituzione di borse di studio per la partecipazione, in Italia e all'estero, a iniziative formative d'eccellenza nelle discipline creative, tecniche, gestionali e amministrative, tipiche del settore audiovisivo e cinematografico.

Art. 4.

Convenzione con l'Associazione

1. I rapporti tra Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia e Associazione sono regolati dalla convenzione di cui all'art. 9, comma 1, della legge regionale n. 21/2006. L'Associazione è riconosciuta come Film Commission regionale che svolge attività di servizio pubblico per il sostegno della produzione cinematografica e audiovisiva.

2. Nell'ambito degli interventi sostenuti con lo stanziamento del Fondo l'Associazione svolge i compiti indicati al comma 5 dell'art. 11 della legge regionale n. 21/2006.

Art. 5.

Programma annuale di attività

1. L'Associazione presenta, entro il 31 gennaio di ogni anno, apposita istanza di finanziamento sull'art. 11 della legge regionale n. 21/2006 al Servizio promozione e internazionalizzazione della Direzione centrale attività produttive della Regione, unitamente a:

a) programma di attività per l'anno, consistente in una relazione illustrativa ed in un preventivo di spesa;

b) linee guida relative allo sviluppo di singoli progetti;

c) linee guida relative alla diffusione di opere audiovisive;

d) linee guida relative ai progetti formativi.

2. La Regione può chiedere all'Associazione modifiche ed integrazioni al programma. L'Associazione può presentare motivata istanza di variazione del programma, seguendo la procedura dell'istanza originaria.

3. La Regione approva il programma e concede all'Associazione il finanziamento di cui al comma 1 nell'importo massimo fissato nel piano operativo regionale, stabilendo l'erogazione in via anticipata nella misura massima del 60 per cento, nonché le modalità ed i termini per la presentazione della rendicontazione della spesa.

4. Le risorse non utilizzate o resesi disponibili, previa autorizzazione della Regione, possono essere impiegate dall'Associazione negli anni finanziari successivi a quelli di riferimento dell'atto di concessione di cui al comma 3.

Art. 6.

Soggetti richiedenti

1. Gli interventi da realizzare con lo stanziamento del Fondo possono essere richiesti:

a) da imprese aventi sede legale o operativa nel Friuli-Venezia Giulia ed operanti nel settore della produzione audiovisiva;

b) da soggetti residenti nel Friuli-Venezia Giulia per i contributi fino alla misura massima del 50 per cento della spesa ammissibile, a sollievo dei costi relativi alla partecipazione a corsi di formazione delle professionalità del settore, con particolare riguardo a quelle di sceneggiatore, regista, produttore esecutivo, montatore, operatore di ripresa e tecnico del suono;

c) da soggetti residenti nel Friuli-Venezia Giulia per le borse di studio, istituite al fine di promuovere la partecipazione, in Italia e all'estero, a iniziative formative d'eccellenza nelle discipline creative, tecniche, gestionali e amministrative, tipiche del settore audiovisivo e cinematografico.

2. Per favorire la crescita del settore della produzione audiovisiva possono beneficiare di contributi sul Fondo, per non più di una volta, anche le associazioni del Friuli-Venezia Giulia che, nel loro statuto, prevedano lo svolgimento di attività nel campo audiovisivo.

Art. 7.

Regime di aiuto

1. Qualora i beneficiari siano imprese, i finanziamenti sono concessi secondo la regola «*de minimis*», di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore («*de minimis*»), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea serie L n. 379 del 28 dicembre 2006.

2. L'Associazione curerà l'attuazione di tutti compiti ed adempimenti previsti dalla vigente normativa in materia di aiuti di stato, relativi alla concessione dei contributi di cui al presente regolamento.

3. I contributi non sono cumulabili con altri incentivi pubblici concessi per le stesse iniziative ed aventi ad oggetto le stesse spese, quando tale cumulo dà luogo a un'intensità d'aiuto superiore a quella fissata dall'art. 2, paragrafo 5 del Regolamento (CE) n. 1998/2006.

Art. 8.

Domande di contributo

1. I soggetti di cui all'art. 6 presentano all'Associazione domanda di contributo, comprensiva di relazione illustrativa, preventivo di spesa e piano finanziario del progetto. Le domande sono redatte su appositi moduli, elaborati in applicazione del presente regolamento e secondo le linee guida predisposte dall'Associazione e approvate dalla Direzione centrale attività produttive della Regione. I moduli sono reperibili sul sito web dell'Associazione, con l'indicazione delle date di scadenza per la presentazione delle domande, come stabilito negli appositi bandi emanati dall'Associazione, almeno semestralmente. Le domande incomplete e quelle presentate su moduli non conformi non vengono considerate.

2. Termini e modalità di presentazione della domanda per gli interventi di partecipazione a corsi di formazione delle professionalità del settore e per l'ottenimento delle borse di studio, atte a sostenere la partecipazione a iniziative formative d'eccellenza nelle discipline creative, tecniche, gestionali e amministrative tipiche del settore audiovisivo e cinematografico sono fissati negli avvisi riportati nel sito web dell'Associazione, conformemente alle prescrizioni stabilite nelle linee guida di cui al comma 1.

3. Alle domande di cui al comma 1 e, per quanto compatibili, a quelle per i corsi di formazione e per l'ottenimento delle borse di studio sono allegati:

- a) curriculum del legale rappresentante o del proponente;
- b) curriculum del responsabile del progetto.

4. Oltre alla documentazione prevista al comma 3, le imprese devono allegare una misura camerale nonché una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata dal legale rappresentante, attestante qualsiasi altro aiuto «*de minimis*» ricevuto nel corso dei due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso e contenente altresì l'impegno a comunicare ogni successiva variazione rilevante.

5. Oltre alla documentazione prevista al comma 3, i soggetti diversi dalle imprese devono allegare l'atto sostitutivo e lo statuto, o altra idonea documentazione con i dati identificativi, l'oggetto sociale e il nominativo del legale rappresentante.

6. L'Associazione può domandare ai richiedenti documentazione integrativa, secondo quanto previsto nelle linee guida.

7. Le domande sono valutate sulla base della documentazione pervenuta che, se del caso, è sottoposta a riscontro di veridicità da parte dell'Associazione.

8. La presentazione della domanda non dà diritto all'ottenimento del contributo, pure in presenza dei requisiti soggettivi e oggettivi prescritti.

Art. 9.

Obblighi per i beneficiari

1. Le risorse del Fondo sono assegnate ai soggetti di cui all'art. 6, che intendono realizzare opere audiovisive nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) avviso dell'iniziativa entro il 31 dicembre dell'anno di richiesta del contributo (dell'inizio deve essere data informazione all'Associazione). Rimangono pertanto esclusi da contributo i progetti già realizzati;

b) conclusione dei progetti entro 24 mesi dalla data di inizio comunicata all'Associazione;

c) effettuazione di una spesa, con esclusione di quelle di investimento, pari ad almeno il doppio del contributo assegnato. Il beneficiario, a tal fine, può considerare anche l'importo dell'I.V.A. che, ai sensi della vigente normativa fiscale, rimane effettivamente a suo carico, senza alcuna possibilità di recupero. In tal caso, dovrà essere fornita all'Associazione la prova di tale eventualità;

d) produzione dell'opera audiovisiva da parte di impresa avente sede legale o operativa in Friuli-Venezia Giulia, ovvero da parte di una coproduzione in cui l'impresa avente sede legale o operativa in Friuli Venezia Giulia presenti una partecipazione maggioritaria, ovvero in cui vi sia una partecipazione significativa di professionisti residenti in Friuli-Venezia Giulia. La partecipazione è considerata significativa secondo quanto indicato nelle linee guida.

2. Ai fini del presente regolamento, si considerano opere audiovisive: la fiction, incluso il film di animazione, il cortometraggio e il documentario.

3. Sono escluse dal sostegno le opere audiovisive a carattere pubblicitario, pornografico, razzista o che facciano apologia di violenza, così come i programmi che promuovono un'istituzione o le sue attività.

4. Su tutti i documenti pubblicitari, di comunicazione e nelle opere audiovisive devono figurare obbligatoriamente la dicitura «in collaborazione con Friuli-Venezia Giulia Film Commission» ed i ringraziamenti, corredati da logo, alla Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia.

5. I beneficiari che realizzano opere audiovisive devono altresì impegnarsi a:

a) organizzare durante le riprese una conferenza stampa con la presenza del regista, degli interpreti principali, nonché dell'assessore regionale alle attività produttive e del Presidente dell'Associazione o loro delegati, senza selezione o esclusione alcuna di rappresentanti dei media;

b) concedere a titolo gratuito all'Associazione i diritti di utilizzo di almeno cinque foto di scena scelte dall'Associazione stessa, nonché di un permesso in favore di un operatore delegato dall'Associazione per la realizzazione di foto di scena e riprese del «backstage», durante almeno una giornata di riprese;

c) concedere a titolo gratuito all'Associazione una copia DVD di alta qualità dell'opera audiovisiva, entro trenta giorni dalla sua messa in onda o proiezione in sala cinematografica. Tale copia potrà essere utilizzata per la proiezione del film o di suoi stralci nel territorio regionale o in eventi di promozione nazionali e internazionali senza fine di lucro della Regione;

d) autorizzare la presenza sul set di un rappresentante dell'Associazione in tempi e modi concordati;

e) organizzare la proiezione del film in località della regione, anche in caso di partecipazione del film a festival cinematografici nazionali e internazionali, coinvolgendo l'Associazione nelle conferenze stampa di presentazione;

f) depositare una copia DVD di alta qualità dell'opera audiovisiva alla Cineteca del Friuli.

6. Il mancato rispetto del presente regolamento da parte dei beneficiari comporta, a insindacabile giudizio della Regione, su segnalazione dell'Associazione, la revoca parziale o totale della sovvenzione.

Art. 10.

Modalità di utilizzo delle risorse

1. Il Comitato tecnico, previsto dall'art. 12 della legge regionale n. 21/2006, sulla base della richiesta presentata dall'Associazione al segretario del Comitato, sceglie i progetti e le iniziative da ammettere ai finanziamenti sullo stanziamento del Fondo e formula la proposta di utilizzazione delle risorse da destinare ai soggetti di cui all'art. 6. Tale proposta diventa operativa solo dopo l'approvazione regionale, da effettuarsi con decreto del direttore centrale attività produttive.

2. Il soggetto a cui sono attribuite le funzioni di segretario del comitato, di cui al comma 6 dell'art. 12 della legge regionale n. 21/2006, espleta anche le incombenze relative all'organizzazione dell'attività del Comitato stesso.

3. Il contributo è accordato, seguendo i criteri indicati nelle linee guida di cui al comma 1 dell'art. 8, nel limite massimo di euro 100.000,00 per progetto. L'importo del contributo attribuito a ciascun progetto è determinato in relazione ai suoi costi, alla sua natura e tenendo conto del preventivo e del piano finanziario. Il sostegno accordato non potrà in alcun caso essere superiore a quello richiesto.

4. Entro 30 giorni dalla comunicazione del decreto regionale di approvazione della proposta di cui al comma 1 l'Associazione invia ai soggetti beneficiari, per la sottoscrizione, uno schema di contratto con l'indicazione del contributo accordato, delle modalità di erogazione e di rendicontazione, oltre alle eventuali prescrizioni. I progetti finanziati, unitamente ad altre informazioni ritenute necessarie sono riportati sul sito web dell'Associazione.

5. L'Associazione assegna i contributi ai soggetti beneficiari, conformemente a quanto indicato nel decreto di approvazione di cui al comma 1. L'erogazione dei contributi da parte dell'Associazione, anche in via anticipata nella misura massima del 60 per cento, interviene comunque in data successiva all'accredito del relativo finanziamento regionale.

Art. 11.

Rendicontazione dei beneficiari

1. Il saldo viene corrisposto ai soggetti beneficiari dopo la presentazione all'Associazione della rendicontazione, secondo le modalità stabilite dall'art. 41, a scelta del beneficiario, dell'art. 41-bis, ovvero, per le associazioni, dell'art. 43, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e successive modificazioni, unitamente a una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del legale rappresentante o del soggetto beneficiario. Quest'ultima dovrà attestare la pertinenza, la regolarità, la congruità e l'avvenuto pagamento delle spese indicate nella rendicontazione. L'Associazione ha, in ogni caso, facoltà di chiedere ai beneficiari l'esibizione degli originali o la produzione delle copie conformi agli originali dei documenti di spesa debitamente quietanzati, nonché di richiedere chiarimenti.

2. La mancata rendicontazione comporta l'obbligo di restituzione delle erogazioni del contributo ottenute in via anticipata.

3. L'ammontare delle spese sostenute dai beneficiari ed incluse nella rendicontazione deve essere almeno pari al doppio del finanziamento comunicato dall'Associazione; in difetto il contributo è revocato o proporzionalmente ridotto, se l'Associazione, su conforme parere della Regione, ritiene, a suo insindacabile giudizio, valide le giustificazioni addotte.

Art. 12.

Adempimenti dell'Associazione

1. Il legale rappresentante dell'Associazione, richiedendo l'erogazione del saldo del finanziamento di cui al comma 3 dell'art. 5, presenta alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante che l'attività dei soggetti beneficiari di contributi sullo stanziamento del Fondo è stata regolare e realizzata nel rispetto delle disposizioni di legge che disciplinano la materia, del presente regolamento e di ogni altra condizione eventualmente posta e di avere approvato la rendicontazione di cui al comma 1 dell'art. 11.

2. L'Associazione documenta alla Regione i pagamenti effettuati alle produzioni, secondo le modalità di cui all'art. 43 della legge n. 7/2000, e a quanto altro eventualmente disposto nell'atto di concessione.

3. Qualora l'Associazione, per qualsiasi ragione, non potesse effettuare i pagamenti ai beneficiari, deve darne immediata comunicazione alla Regione e procedere alla restituzione delle somme relative secondo le istruzioni ricevute e le modalità di cui agli articoli 47 e successivi della legge regionale n. 7/2000.

Art. 13.

Ispezioni e controlli

1. Ai sensi dell'art. 44 della legge regionale n. 7/2000 la Regione potrà effettuare ispezioni e controlli, anche nei confronti dell'Associazione, in relazione agli incentivi concessi.

Art. 14.

Disposizione transitoria

1. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del medesimo e relativi a domande presentate per attività da realizzarsi nel corso del 2007.

Art. 15.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Friuli-Venezia Giulia.

Visto, il Presidente: ILLY

07R0425

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 31 maggio 2007, n. **0167/Pres.**

Regolamento recante norme per l'attuazione del POR Obiettivo 3. Approvazione modifiche.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Friuli-Venezia Giulia n. 25 del 20 giugno 2007)

IL PRESIDENTE

Visto il Regolamento recante norme per l'attuazione del programma operativo regionale dell'obiettivo 3, approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0125/Pres. del 20 aprile 2001, e successive integrazioni e modificazioni;

Vista la legge 21 dicembre 1978, n. 845 (legge quadro in materia di formazione professionale) la quale stabilisce che le funzioni amministrative concernenti la formazione professionale degli apprendisti mediante le attività di insegnamento complementare rientrano nella competenza delle Regioni;

Vista la legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro) che agli articoli 61 e 62 disciplina gli aspetti formativi del contratto di apprendistato;

Visto il regolamento dell'apprendistato professionalizzante», approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0415 del 26 novembre 2005, e successive modificazioni, che disciplina gli aspetti formativi di tale contratto e definisce il repertorio dei profili formativi che costituiscono il quadro di riferimento per la formulazione dei piani formativi individuali dei singoli apprendisti;

Visto il repertorio dei profili formativi inerenti l'apprendistato professionalizzante approvato con deliberazione giuntale n. 2023 del 31 agosto 2006;

Ravvisata l'opportunità di regolamentare la gestione delle attività diretta competenza della Regione, formative e non collegate al contratto di apprendistato con l'obiettivo di disciplinare in modo flessibile e personalizzato i percorsi di formazione in alternanza;

Ritenuto pertanto necessario modificare il citato regolamento recante norme per l'attuazione del programma operativo regionale dell'obiettivo 3, in particolare aggiungendo, dopo l'art. 75, un articolo recante la disciplina di organizzazione e gestione delle attività, formative e non, legate al contratto di apprendistato;

Visto l'art. 42 dello Statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale 11 maggio 2007, n. 1081;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate le modifiche al regolamento recante norme per l'attuazione del programma operativo regionale dell'obiettivo 3, approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0125/Pres del 20 aprile 2001 e successive modifiche e integrazioni, nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

Art. 2.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare dette disposizioni quali modifiche a regolamento della Regione.

Art. 3.

Il presente decreto verrà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

ILLY

Modifiche al regolamento recante norme per l'attuazione del programma operativo regionale dell'obiettivo 3, emanato con decreto del Presidente della Regione n. 0125/Pres. del 20 aprile 2001 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 1.

*Integrazione al decreto
del Presidente della Regione n. 0125/Pres./2001*

1. Dopo l'art. 75 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione n. 0125/Pres. del 20 aprile 2001, è aggiunto il seguente:

«Art. 75-bis (*Organizzazione e gestione delle attività formative e non, collegate al contratto di apprendistato*). — 1. Il presente articolo disciplina la realizzazione e i criteri e le modalità di finanziamento delle attività formative e non, collegate al contratto di apprendistato.

2. Le attività formative e non, collegate al contratto di apprendistato, sono realizzate dai soggetti attuatori accreditati, dalla Regione, organizzati sotto forma di associazione temporanea, di cui all'art. 5 del capo terzo del presente regolamento.

3. Le attività formative e non, collegate al contratto di apprendistato disciplinato dalla normativa nazionale e regionale vigente, sono le seguenti:

a) attività di formazione esterna all'azienda nei confronti degli apprendisti relativamente alle seguenti tre tipologie:

1) apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione;

2) apprendistato professionalizzante;

3) apprendistato disciplinato ai sensi della legge n. 196 del 24 giugno 1997;

b) attività di formazione dei tutori aziendali;

c) attività di progettazione e manutenzione delle unità di Competenza (UC).

4. Le attività formative rivolte agli apprendisti ed ai tutori aziendali possono essere avviate senza alcun limite inerente il numero minimo e massimo di allievi, purché le sedi didattiche, anche occasionali, rispondano ai requisiti logistici e di adeguatezza didattica previsti dalla normativa regionale in tema di accreditamento delle strutture formative. La previsione di percorsi formativi individuali è promossa in particolari situazioni che rendono di fatto estremamente difficile la formazione di gruppi omogenei.

5. Fermo restando quanto previsto dal capo XIII (I costi ammissibili) del presente regolamento non si riconoscono quali costi ammissibili per la realizzazione degli interventi a favore degli apprendisti e tutori aziendali:

a) selezione dei partecipanti;

b) orientamento;

c) retribuzione degli apprendisti e dei tutori aziendali per le ore di formazione;

d) indennità di frequenza partecipanti;

e) stage.

6. Nella fase di avvio delle attività formative viene considerato il solo parametro finanziario del costo ora/allievo massimo indicato in:

a) 12,50 € nel caso di ore formative degli apprendisti erogate con modalità tradizionali tra cui aula e laboratorio;

b) 10,00 € per la formazione dei tutori aziendali;

c) 8,00 € nel caso di ore formative degli apprendisti erogate con modalità di formazione a distanza assistita;

d) 5,00 € nel caso di ore formative degli apprendisti erogate con modalità di formazione a distanza non assistita.

7. Il costo complessivo del progetto riferito a ciascun apprendista o a ciascun tutore aziendale si determina, in via preventiva, con l'applicazione della seguente formula: "costo ora allievo X la somma del numero delle ore di formazione previste" (suddivise a seconda delle modalità di erogazione e della tipologia di allievo).

8. La formazione dei tutori aziendali non può essere erogata con modalità di formazione a distanza, né assistita, né non assistita.

9. A seguito dell'approvazione delle attività formative viene erogato un anticipo pari, al massimo, al 75% del costo complessivo di ciascun progetto relativamente all'annualità corrente. Le somme erogate a titolo di anticipazione devono essere coperte da fidejussione bancaria o assicurativa.

10. I soggetti attuatori accreditati dalla regione alla formazione degli apprendisti sono tenuti a rimborsare, dietro specifica richiesta dell'apprendista, le spese derivanti dall'utilizzo di mezzi pubblici, nonché quelle connesse all'uso personale e collettivo dell'automezzo di proprietà in ragione di 1/5 del costo di un litro di benzina vigente nel tempo per ogni chilometro di percorrenza. Sono altresì ammesse le spese relative al pedaggio autostradale. Le spese di viaggio sono dovute solo qualora l'apprendista frequenti un percorso formativo in un luogo distante più di 30 chilometri (calcolati sulla base delle tabelle ufficiali ACI) dalla sua residenza o dal luogo di lavoro, purché non coincidente né con la propria residenza né con il luogo di lavoro. È riconosciuta e rimborsata solo la spesa relativa alla minore tra le due distanze.

11. I soggetti attuatori accreditati dalla Regione alla formazione degli apprendisti presentano entro novanta giorni dalla scadenza del periodo di accreditamento il rendiconto generale certificato relativo alle spese sostenute per l'attività realizzata nel periodo di accreditamento.

12. Entro il 31 agosto di ogni anno, il soggetto accreditato può presentare un rendiconto parziale riferito alla sola formazione erogata agli apprendisti nell'anno solare precedente.

13. È data altresì facoltà ai soggetti attuatori di presentare un ulteriore rendiconto parziale entro il 31 ottobre di ogni anno riferito alla formazione erogata entro il 30 giugno dell'anno corrente.

14. L'approvazione del rendiconto parziale da parte della direzione:

a) determina la compensazione tra i finanziamenti assegnati o liquidati a titolo di anticipo e quelli da assegnare a saldo;

b) la riduzione dell'importo della fidejussione di una quota pari all'ammontare delle spese riconosciute ammissibili.

15. L'importo massimo rendicontabile tiene conto del fatto che il finanziamento relativo alla formazione degli apprendisti viene determinato in ragione delle ore effettive di presenza.

16. Relativamente alle attività formative rivolte ai tutori aziendali entro il 31 agosto di ogni anno, il soggetto accreditato presenta un rendiconto generale riferito alla formazione erogata nell'anno solare precedente. In tale rendiconto vengono presentate le spese riferite ai soli tutori aziendali che hanno concluso il percorso formativo entro il 31 dicembre dell'anno precedente. Non sono previsti rendiconti parziali.

17. Il finanziamento della formazione dei tutori aziendali viene determinato in ragione delle ore effettive di presenza.

18. Le spese relative alle attività di aggiornamento, manutenzione delle unità di competenza sono stabilite in termini di giornate/uomo di progettazione, analisi e ricerca non superiore alle otto giornate annue, per ciascun comparto, per un importo massimo a giornata/uomo di 250,00 e al netto dell'IVA e degli oneri previdenziali.

19. Le spese per la progettazione delle UC di eventuali nuovi comparti individuati dalla Regione, sono stabilite in termini di giornate/uomo di progettazione, analisi e ricerca non superiore a trenta giornate, per ciascun comparto, per un importo massimo a giornata/uomo di 350,00 e al netto dell'IVA e degli oneri previdenziali.

20. Sono ammissibili le spese di vitto, alloggio e trasporto sostenute dai coordinatori e i referenti regionali dei soggetti attuatori che partecipano, su invito della Regione, ad incontri specifici in materia (seminari, convegni, tavole rotonde, riunioni istituzionali) aventi luogo al di fuori dei confini regionali.

21. Entro il 31 agosto di ogni anno, il soggetto accreditato presenta un rendiconto generale riferito alle attività di aggiornamento, manutenzione e progettazione delle unità di competenza relative ai comparti previsti dal repertorio dei profili formativi per l'apprendistato professionalizzante approvato con delibera giuntale 31 agosto 2006, n. 2023, svolte nell'anno solare precedente. All'interno dello stesso rendiconto vanno evidenziati i costi di vitto, alloggio e trasporto sostenuti dai coordinatori e dai referenti regionali dei soggetti attuatori che hanno partecipato, su invito della Regione, ad incontri specifici in materia fuori dei confini regionali. Non sono previsti rendiconti parziali.

22. Viene riconosciuto il costo della certificazione del rendiconto nella misura massima di quattro rendiconti annui. Il costo massimo ammissibile per ciascun rendiconto è quello stabilito dall'art. 6 commi 193 e seguenti della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Disposizioni del bilancio pluriennale ed annuale della Regione, legge finanziaria 2000).»

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il Presidente: ILLY

07R0439

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 21 giugno 2007, n. 35.

Disposizioni per lo sviluppo della cooperazione tra enti locali. Modifiche alle leggi regionali 16 agosto 2001, n. 40 (Disposizioni in materia di riordino territoriale e di incentivazione delle forme associative di comuni), 9 settembre 1991, n. 47 (Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche), 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 18 del 2 luglio 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Inserimento dell'art. 1-bis nella legge regionale 16 agosto 2001, n. 40 (Disposizioni in materia di riordino territoriale e di incentivazione delle forme associative di comuni).

1. Dopo l'art. 1 della legge regionale n. 40/2001 è inserito il seguente:

«Art. 1-bis (*Disciplina dello svolgimento delle funzioni associate*).

— 1. In caso di esercizio associato mediante delega o costituzione di ufficio comune, l'atto associativo individua la disciplina regolamentare locale applicabile per lo svolgimento della funzione o del servizio associati; in assenza, la disciplina regolamentare è adottata dall'ente locale delegato o presso il quale è costituito l'ufficio comune».

Art. 2.

Sostituzione dell'art. 2 nella legge regionale n. 40/2001

1. L'art. 2 della legge regionale n. 40/2001 è sostituito dal seguente:

«Art. 2 (*Programma di riordino territoriale*). — 1. Il programma di riordino territoriale individua i livelli ottimali previsti per l'esercizio associato sovracomunale di funzioni e servizi, ai fini dell'incentivazione di cui alla presente legge.

2. Ulteriori ambiti territoriali, per l'esercizio associato e l'incentivazione, possono essere individuati dal regolamento di cui all'art. 11-ter.».

Art. 3.

Sostituzione dell'art. 6 nella legge regionale n. 40/2001

1. L'art. 6 della legge regionale n. 40/2001 è sostituito dal seguente:

«Art. 6 (*Modifiche dei livelli ottimali*). — 1. L'individuazione di nuovi livelli ottimali o la modifica o la soppressione di livelli ottimali preesistenti è effettuata con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta, a condizione che siano rispettati i criteri di cui all'art. 3. La proposta della Giunta dà atto delle valutazioni dei comuni, delle comunità montane e delle province interessate, che si esprimono entro venti giorni dalla trasmissione della richiesta; la mancata espressione delle valutazioni nel termine indicato non impedisce l'adozione degli atti della Giunta e del Consiglio.

2. All'individuazione di nuovi livelli ottimali o alla modifica o alla soppressione di livelli ottimali preesistenti provvede direttamente la giunta regionale, con deliberazione, se non risultano agli atti, nei termini di cui al comma 1, valutazioni negative di alcuno degli enti locali interessati. Il provvedimento è comunicato al Consiglio regionale e Consiglio delle autonomie locali».

Art. 4.

Inserimento dell'art. 6-bis nella legge regionale n. 40/2001

1. Dopo l'art. 6 della legge regionale n. 40/2001 è inserito il seguente:

«Art. 6-bis (*Conferenza del livello ottimale*). — 1. Al fine di rafforzare la cooperazione istituzionale e la stabilità dei processi associativi tra i comuni, di semplificare i rapporti tra di loro e di concentrare le attività di indirizzo e coordinamento, in ciascun livello ottimale che ha ottenuto il contributo forfetario di cui all'art. 9, comma 2, e nel quale sono in corso gestioni associate che prevedono la delega o la costituzione di uffici comuni, può essere costituita, con specifica convenzione, una conferenza del livello ottimale, composta dagli amministratori dei comuni e degli altri enti locali partecipanti alle gestioni associate.

2. La convenzione disciplina la composizione, anche variabile in ragione delle diverse gestioni associate, della conferenza e il suo funzionamento.

3. La convenzione può prevedere che, per le gestioni associate di cui al comma 1, alla conferenza siano assegnati, definendo le relative modalità di esercizio:

a) poteri di indirizzo e di coordinamento sull'organizzazione e lo svolgimento delle gestioni associate;

b) poteri di regolazione dei rapporti finanziari tra gli enti per lo svolgimento delle gestioni associate, compreso l'utilizzo dei contributi regionali concessi ai sensi della presente legge;

c) poteri di interpretazione degli atti associativi e di risoluzione concordata delle controversie;

d) poteri di programmazione, promozione e sviluppo delle gestioni associate, comprese le attività connesse all'attuazione dell'art. 11, comma 2-ter, e la possibilità di individuare, in accordo tra tutti gli enti partecipanti, un diverso ente presso cui è costituito l'ufficio comune e di attivare i livelli più avanzati di integrazione previsti dal singolo atto associativo.

4. Salvo che sia diversamente previsto, le disposizioni dell'atto associativo che costituisce la conferenza prevalgono sulle eventuali disposizioni contrastanti delle convenzioni, che prevedono la delega o la costituzione di uffici comuni, precedentemente stipulate per le singole gestioni associate; le convenzioni successive, per quanto da esse non espressamente previsto, sono integrate dalle disposizioni dell'atto associativo che costituisce la conferenza.

5. L'attivazione della conferenza del livello ottimale ai sensi del presente articolo non comporta l'attribuzione di indennità agli amministratori locali componenti la conferenza».

Art. 5.

Inserimento dell'art. 6-ter nella legge regionale n. 40/2001

1. Dopo l'art. 6-bis della legge regionale n. 40/2001 è inserito il seguente:

«Art. 6-ter (Circondari). — 1. Ferme restando le disposizioni in materia di circondario previste dall'art. 21 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dalla legislazione regionale, la provincia può attribuire alle comunità montane o alle unioni di comuni cui partecipano tutti i comuni di un livello ottimale o alle conferenze di livello ottimale il compito di svolgere anche funzioni di circondario provinciale, previa apposita convenzione tra la provincia medesima e gli enti interessati, a condizione che tutti i comuni del livello ottimale siano compresi nel territorio della provincia e che siano state incentivate gestioni associate ai sensi degli articoli 8 e 9 della presente legge.

2. La convenzione stabilisce, tra l'altro:

a) le funzioni provinciali esercitate dal circondario, o i compiti ad esso attribuiti nell'ambito dello svolgimento di funzioni provinciali;

b) le modalità di svolgimento delle funzioni o dei compiti di cui alla lettera a), anche mediante delega, costituzione di uffici comuni, specifiche modalità di organizzazione degli uffici provinciali e degli altri enti locali;

c) la durata del rapporto convenzionale, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie, le eventuali forme di indirizzo e coordinamento della provincia per l'esercizio delle funzioni provinciali attribuite.

3. La giunta regionale assegna al circondario costituito ai sensi del presente articolo, per un periodo massimo di tre anni, nell'ambito delle risorse di cui alla presente legge, contributi commisurati al livello di integrazione raggiunto nell'esercizio di funzioni provinciali, a condizione che i comuni che costituiscono il circondario partecipino effettivamente a gestioni associate incentivate ai sensi degli articoli 8 e 9 della presente legge.

4. L'attivazione delle convenzioni di cui al presente articolo non comporta l'attribuzione di indennità agli amministratori locali.».

Art. 6.

Inserimento dell'art. 6-quater nella legge regionale n. 40/2001

1. Dopo l'art. 6-ter della legge regionale n. 40/2001 è inserito il seguente:

«Art. 6-quater (Sviluppo della cooperazione tra le province e gli altri enti locali). — 1. Le province promuovono la cooperazione con i comuni, le comunità montane, le unioni di comuni e i circondari al fine di:

a) sviluppare le relazioni istituzionali per il più efficace e coordinato svolgimento delle rispettive funzioni amministrative nei settori in cui sussistono competenze esercitate dalla provincia e dagli enti locali associati;

b) promuovere accordi locali per l'individuazione, la modifica o la soppressione di livelli ottimali di cui alla presente legge;

c) promuovere la diffusione delle conferenze di cui all'art. 6-bis e delle convenzioni di cui all'art. 6-ter;

d) promuovere iniziative verso gli organismi decentrati dello Stato, volte valorizzare i processi di cooperazione in corso tra gli enti locali.

2. In attesa della riforma della legislazione statale e regionale sulle autonomie locali, per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 del presente articolo ciascuna provincia, previa intesa da conseguire nella sede concertativa regionale di cui all'art. 5, comma 2, costituisce una conferenza di coordinamento istituzionale, cui partecipano rappresentanti della provincia, degli altri enti locali e della giunta regionale.

3. Le province possono prevedere proprie forme di incentivazione finanziaria destinate ai comuni montani e di minore dimensione demografica, che si trovano, ai sensi della legge regionale n. 39/2004, in situazione di maggior disagio, agli enti locali responsabili di gestioni associate o partecipanti alle convenzioni di cui all'art. 6-ter. Dette forme di incentivazione possono svolgersi anche in modo semplificato, sulla base delle risultanze dei procedimenti regionali di concessione e revoca dei contributi previsti dalla presente legge; a tal fine, le province e la Regione stabiliscono di comune accordo modalità di comunicazione degli atti di rispettiva competenza.

4. L'attivazione delle conferenze di coordinamento istituzionale di cui al comma 2 non comporta l'attribuzione di indennità agli amministratori locali che vi partecipano.

5. Le conferenze di coordinamento istituzionale di cui al comma 2 sono costituite ed operano senza determinare duplicazioni o sovrapposizioni rispetto ai compiti, che restano fermi, spettanti ad altre conferenze, ad enti o ad organismi, comunque denominati, istituiti dalla Regione e dagli enti locali sulla base della legislazione vigente o degli atti che ne danno attuazione, compresi quelli spettanti alle conferenze di livello ottimale ai sensi dell'art. 6-bis».

Art. 7.

Modifiche all'art. 7 della legge regionale n. 40/2001

1. All'art. 7 della legge regionale n. 40/2001 le parole «nell'attuazione del programma di riordino territoriale» sono sostituite dalle seguenti: «nell'attuazione della presente legge».

Art. 8.

Modifiche all'art. 8 della legge regionale n. 40/2001

1. Al comma 1 dell'art. 8 della legge regionale n. 40/2001, le parole «programma di riordino territoriale» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento di cui all'art. 11-ter».

2. Al comma 2 dell'art. 8 della legge regionale n. 40/2001, dopo la parola «comuni» sono aggiunte le seguenti: «, secondo quanto previsto dalle leggi regionali istitutive».

3. Il comma 4 dell'art. 8 della legge regionale n. 40/2001 è sostituito dal seguente:

«4. L'unione di comuni può accedere ai contributi a condizione che ne sia prevista una durata non inferiore a dieci anni. Il regolamento di cui all'art. 11 prevede che, di norma, ai fini dell'accesso ai contributi:

a) l'unione debba comprendere comuni appartenenti alla stessa provincia, salvo che sia già stato espresso il parere favorevole della Regione ai sensi dell'art. 133 della Costituzione ovvero che l'unione sia comunque compresa in uno degli ulteriori ambiti territoriali individuati dal regolamento medesimo;

b) in caso di comuni appartenenti a comunità montane, l'unione non comprenda comuni appartenenti a comunità montane diverse; in caso di comuni appartenenti alla medesima comunità montana, l'unione sia promossa d'intesa con la comunità montana, riguardi meno del 50 per cento dei comuni della comunità montana e abbia dimensione territoriale inferiore al 50 per cento del territorio della comunità;

c) l'unione eserciti effettivamente, in luogo dei comuni partecipanti, funzioni e servizi in almeno uno dei seguenti ambiti omogenei:

1) corpo unico di polizia municipale;

2) governo del territorio;

3) progettazione e procedure di affidamento di lavori pubblici;

4) servizi e attività educative;

5) personale e altri servizi generali di amministrazione».

4. All'art. 8, del comma 7 della legge regionale n. 40/2001, le parole «programma di riordino territoriale» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento di cui all'art. 11-ter».

Art. 9.

Modifiche all'art. 9 della legge regionale n. 40/2001

1. Al comma 1 dell'art. 9 della legge regionale n. 40/2001, le parole «programma di riordino territoriale» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento di cui all'art. 11-ter».

2. Al comma 2 dell'art. 9 della legge regionale n. 40/2001, dopo la parola «incorporazioni» sono inserite le seguenti: «, se non diversamente disposto dalla legge regionale».

3. Al comma 4 dell'art. 9 della legge regionale n. 40/2001, le parole «programma di riordino territoriale» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento di cui all'art. 11-ter».

4. Al comma 7 dell'art. 9 della legge regionale n. 40/2001, le parole «programma di riordino territoriale» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento di cui all'art. 11-ter».

Art. 10.

Modifiche all'art. 10 della legge regionale n. 40/2001

1. Al comma 1-bis dell'art. 10 della legge regionale n. 40/2001, sono sopresse le seguenti parole «e del programma di riordino territoriale».

Art. 11.

Modifiche all'art. 11 della legge regionale n. 40/2001

1. Il comma 1 dell'art. 11 della legge regionale n. 40/2001 è sostituito dal seguente:

«1. La giunta regionale stabilisce con deliberazione le modalità di attuazione delle procedure per la formazione del programma di riordino territoriale. Provvede altresì al monitoraggio dell'effettivo esercizio associato delle funzioni e dei servizi».

2. All'art. 11 della legge regionale n. 40/2001, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-ter. La giunta regionale può concordare con i comuni dei livelli ottimali, che hanno ottenuto per almeno due anni consecutivi i contributi della presente legge, un programma pluriennale di sviluppo delle gestioni associate e corrispondenti modalità di concessione dei contributi e di verifica dell'effettività delle gestioni associate, anche ad integrazione o in sostituzione dei procedimenti ordinari».

Art. 12.

Modifiche all'art. 11-bis della legge regionale n. 40/2001

1. La rubrica dell'art. 11-bis della legge regionale n. 40/2001 è sostituita dalla seguente:

«Art. 11-bis Iniziative regionali per lo sviluppo delle gestioni associate e dei processi aggregativi e di cooperazione fra enti locali».

2. Il comma 1 dell'art. 11-bis della legge regionale n. 40/2001 è sostituito dal seguente:

«1. La Regione promuove e sostiene lo sviluppo delle gestioni associate dei comuni e dei processi aggregativi e di cooperazione fra enti locali con iniziative, rivolte agli enti locali e agli altri enti pubblici interessati, finalizzate allo sviluppo del confronto sui temi di interesse comune, alla condivisione delle esperienze, all'approfondimento delle conoscenze, all'aggiornamento del personale».

3. All'art. 11-bis della legge regionale n. 40/2001 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-bis. La giunta regionale, nell'ambito delle risorse di cui al comma 2, può concedere contributi, per non più di 20.000,00 euro l'anno per comune e per un massimo di tre anni, ai comuni la cui circoscrizione territoriale risulta essere stata ridotta per modifica dei confini, a condizione che:

a) il comune interessato partecipi a gestioni associate ai sensi della presente legge e risulti collocato fra i primi cento comuni della graduatoria di cui all'art. 2, comma 3, della legge regionale n. 39/2004;

b) la legge regionale di modifica dei confini comunali sia stata adottata a seguito di referendum consultivo ai sensi della legislazione regionale attuativa dell'art. 133, secondo comma, della Costituzione e non abbia disposto misure di sostegno».

Art. 13.

Inserimento dell'art. 11-ter nella legge regionale n. 40/2001

1. Dopo l'art. 11-bis della legge regionale n. 40/2001 è inserito il seguente:

«Art. 11-ter (Regolamento regionale). — 1. All'attuazione della presente legge si provvede con regolamento regionale.

2. Il regolamento stabilisce in particolare:

a) le modalità di concessione dei contributi, e i casi e le modalità della loro revoca;

b) i provvedimenti che devono essere adottati dalla giunta regionale e dagli uffici regionali competenti, con particolare riguardo allo svolgimento dei procedimenti di concessione e di revoca e alle determinazioni amministrative, tecniche e finanziarie di attuazione;

c) le modalità di collaborazione degli enti locali alle attività di monitoraggio delle gestioni associate e ai procedimenti regionali che li riguardano;

d) le disposizioni per la concessione delle risorse trasferite dallo Stato alla Regione per il sostegno delle gestioni associate;

e) i criteri di premialità per le gestioni associate, in particolare per quelle caratterizzate da maggiore stabilità e integrazione o da risparmi di gestione realizzati; gli incentivi a titolo di premialità possono essere attribuiti applicando esclusivamente il criterio di cui all'art. 9, comma 3, lettera a);

f) i criteri per l'incentivazione dei circondari ai sensi dell'art. 6-ter;

g) le funzioni e i servizi che rientrano negli ambiti di cui all'art. 8, comma 4, lettera e).».

Art. 14.

Disposizioni transitorie e finali

1. Fermo restando quanto stabilito dal comma 5 del presente articolo, fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 11-ter della legge regionale n. 40/2001, come inserito dall'art. 13 della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni del programma di riordino territoriale, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 17 dicembre 2003, n. 225 (Programma di riordino territoriale), e le disposizioni di attuazione adottate dalla giunta regionale, nonché, per quanto necessario all'attuazione della presente legge in detta fase transitoria, anche ai fini della partecipazione della Regione Toscana al riparto delle risorse trasferite dallo Stato per il sostegno delle gestioni associate, le previsioni dell'art. 21, comma 1, lettera b), della legge regionale 27 dicembre 2005, n. 70 (legge finanziaria per l'anno 2006).

2. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, cessano di avere efficacia:

a) le disposizioni delle parti prima, seconda, terza e quarta della del.c.r. 225/2003;

b) le disposizioni dell'allegato C alla del.c.r. 225/2003.

3. Le disposizioni del regolamento di cui al comma 1 sostituiscono la disciplina di cui al comma 2, lettere a) e b), anche agli effetti delle leggi e dei provvedimenti regionali che ad essa rinviano. Resta ferma l'efficacia dell'allegato B alla del.c.r. 225/2003, salvi gli effetti dell'art. 6 della legge regionale n. 40/2001, come sostituito dall'art. 3 della presente legge.

4. Il regolamento di cui al comma 1 indica le disposizioni della del.c.r. 225/2003 che continuano ad essere efficaci per i procedimenti non conclusi.

5. Gli enti beneficiari dei contributi non sono comunque tenuti, nell'anno 2007, alla presentazione della relazione intermedia sulla loro utilizzazione, prevista dalla del.c.r. 225/2003, e dai provvedimenti attuativi adottati dalla giunta regionale.

Art. 15.
Abrogazioni

1. Dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) il comma 5 dell'art. 5 bis della legge regionale 9 settembre 1991, n. 47 (Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche), come modificata dalla legge regionale 29 dicembre 2003, n. 66 (Modifiche alla legge regionale 9 settembre 1991, n. 47 «Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche»);

b) il comma 5 dell'art. 8 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività).

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 21 giugno 2007

MARTINI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 12 giugno 2007.

07R0561

LEGGE REGIONALE 28 giugno 2007, n. 36.

Modifiche alla legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16 (Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica).

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Toscana* n. 18 del 2 luglio 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sostituzione dell'art. 13 della legge regionale n. 16/2000

1. L'art. 13 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16 (Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica), è sostituito dal seguente:

«Art. 13 (*Competenze della Regione*). — 1. La giunta regionale esercita le funzioni amministrative in materia di:

a) formazione e revisione della pianta organica delle farmacie su ambiti provinciali;

b) istituzione delle farmacie succursali, dei dispensari stagionali e delle proiezioni.

2. La pianta organica delle farmacie è sottoposta a revisione ogni due anni sulla base della rilevazione della popolazione residente certificata dall'ufficio anagrafe del comune alla data di inizio del procedimento di revisione.

3. Il dirigente del competente ufficio della giunta regionale esercita le funzioni amministrative in materia di:

a) dichiarazione delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione o vacanti di titolare e dichiarazione delle farmacie succursali di nuova istituzione o vacanti, e relativa offerta in prelazione;

b) indizione e svolgimento dei concorsi per sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione, o delle farmacie succursali, da destinarsi al privato esercizio, nonché approvazione della relativa graduatoria e assegnazione delle sedi;

c) indizione e svolgimento dei concorsi per l'assegnazione di sedi farmaceutiche istituite per decentramento, nonché approvazione della relativa graduatoria e assegnazione delle sedi;

d) dichiarazione di decadenza dell'assegnazione con utilizzo della graduatoria precedentemente approvata per il subentro di un nuovo candidato nei casi previsti dalla legge;

e) approvazione dell'elenco delle farmacie ubicate in zone di confine regionale, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998, n. 371 (Regolamento recante norme concernenti l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private).

4. Dei provvedimenti di cui al comma 3 è data notizia attraverso la pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana».

Art. 2.

Sostituzione dell'art. 14 della legge regionale n. 16/2000

1. L'art. 14 della legge regionale n. 16/2000 è sostituito dal seguente:

«Art. 14 (*Competenze del comune*). — 1. Sono di competenza del comune:

a) l'autorizzazione all'apertura e all'esercizio delle farmacie e dei dispensari farmaceutici, delle farmacie per trasferimento nella propria sede di pertinenza, delle farmacie in seguito a decentramento;

b) la gestione provvisoria di farmacie urbane o rurali vacanti ai sensi dell'art. 129 del regio decreto n. 1265/1934;

c) la decadenza dell'autorizzazione all'esercizio farmaceutico e la dichiarazione di chiusura temporanea dello stesso nei casi previsti dalla legge nonché la dichiarazione di decadenza degli eredi del titolare dalla continuazione provvisoria dell'esercizio ai sensi dell'art. 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475 (Norme concernenti il servizio farmaceutico), dell'art. 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362 (Norme di riordino del settore farmaceutico) e dell'art. 369 del regio decreto n. 1265/1934;

d) l'autorizzazione all'apertura e all'esercizio di farmacie succursali;

e) gli adempimenti conseguenti all'applicazione dell'art. 35 della legge 23 maggio 1950, n. 253 (Disposizioni per le locazioni e sublocazioni di immobili urbani);

f) riconoscimenti e trasferimenti di titolarità delle farmacie ivi compresi tutti gli adempimenti conseguenti all'applicazione degli articoli 7 e 8 della legge 362/1991 e dell'art. 12 della legge 475/1968;

g) disciplina degli orari, dei turni di servizio e delle ferie delle farmacie, dei dispensari e delle farmacie succursali ai sensi delle disposizioni contenute nel capo II della presente legge;

h) il rilascio delle autorizzazioni, diniego, revoca e variazioni per la distribuzione all'ingrosso di medicinali per uso umano e di medicinali veterinari, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 (Attuazione della direttiva 2001/83/CE « successive direttive di modifica » relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE), previo accertamento ispettivo dell'azienda U.S.L. competente per territorio;

i) l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni rilevate nell'ambito della vigilanza farmaceutica.

2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il comune acquisisce il parere dell'azienda USL, salvo quanto previsto in materia di vigilanza ai sensi dell'art. 23.

3. L'autorizzazione all'apertura e all'esercizio delle farmacie, delle proiezioni, delle farmacie e succursali e dei dispensari stagionali è subordinata:

a) alla verifica circa il rispetto delle normative di legge relative all'ubicazione prescelta;

b) al parere favorevole sull'idoneità igienico-sanitaria dei locali da parte dell'azienda U.S.L. territorialmente competente;

c) al favorevole esito dell'ispezione, ai sensi dell'art. 111 del regio decreto n. 1265/1934 da parte della commissione di vigilanza di cui all'art. 23.

4. L'apertura della farmacia di nuova istituzione o da trasferire per decentramento o delle farmacie succursali è effettuata, a pena di decadenza dell'assegnazione, entro sei mesi dalla pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana del provvedimento regionale di assegnazione.

5. Il comune deve rilasciare l'autorizzazione all'apertura della farmacia di nuova istituzione o da trasferire per decentramento e di quelle succursali entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza da parte dell'assegnatario.

6. Il comune invia copia dei provvedimenti adottati ai sensi del presente articolo alla giunta regionale ed all'azienda U.S.L. competente per territorio».

Art. 3.

Sostituzione dell'art. 15 della legge regionale n. 16/2000

1. L'art. 15 della legge regionale n. 16/2000 è sostituito dal seguente:

«Art. 15 (*Competenze delle aziende sanitarie*). — 1. L'azienda U.S.L. esercita le funzioni amministrative in materia di:

a) sostituzione temporanea del titolare nella conduzione delle farmacie nei casi previsti dall'art. 11 della legge n. 475/1968;

b) accertamento dell'indennità di avviamento ai sensi dell'art. 24, rilievo e determinazione dell'importo degli arredi, provviste e dotazioni ai sensi dell'art. 110 del regio decreto n. 1265/1934;

c) attività consultiva e propositiva in ordine agli adempimenti riservati alla giunta regionale ed al sindaco ai sensi degli articoli 13 e 14;

d) vigilanza sull'esercizio farmaceutico nelle farmacie aperte al pubblico, sia ai fini tecnico-amministrativi che igienico-sanitari;

e) classificazione ed aggiornamento delle farmacie ai sensi dell'art. 1 della legge 8 marzo 1968, n. 221 (Provvidenze a favore dei farmacisti rurali);

f) riconoscimento del diritto e determinazione dell'indennità di residenza o contributo per le farmacie rurali e di gestione per i dispensari farmaceutici di cui alla legge n. 221/1968;

g) diretto approvvigionamento e distribuzione del ricettario standardizzato a lettura automatica di cui al decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 443 convertito dalla legge 29 dicembre 1987, n. 531 (Disposizioni urgenti in materia sanitaria);

h) autonoma organizzazione della farmacia ospedaliera;

i) ogni altro provvedimento in materia già di competenza del medico provinciale, salvo quanto disposto negli articoli seguenti o non espressamente riservato allo Stato o alla Regione dalle vigenti disposizioni di legge.

2. L'azienda U.S.L. rilascia il parere di cui all'art. 14, comma 3, lettera c), entro il termine assegnato dal comune.

3. L'azienda U.S.L. trasmette i provvedimenti relativi alle funzioni di cui al comma 1 alla giunta regionale e al comune.

4. Il direttore generale dell'azienda ospedaliera esercita le funzioni amministrative concernenti i provvedimenti in tema di autonoma organizzazione della farmacia ospedaliera.

5. Il direttore generale dell'azienda ospedaliera trasmette i provvedimenti di cui al comma 4 alla giunta regionale.».

Art. 4.

Sostituzione dell'art. 16 della legge regionale n. 16/2000

1. L'art. 16 della legge regionale n. 16/2000 è sostituito dal seguente:

«Art. 16 (*Formazione e revisione della pianta organica, istituzione di dispensari stagionali e di farmacie succursali. Procedure*). — 1. L'inizio del procedimento di revisione della pianta organica è di competenza del dirigente del competente ufficio della giunta regionale che comunica alle aziende U.S.L. di riferimento l'avvio del procedimento di revisione fissando il termine di durata dello stesso.

2. L'azienda U.S.L. invia, ai comuni ricompresi nell'ambito territoriale di riferimento, la comunicazione in cui richiede le proposte di revisione delle piante organiche, ai sensi di quanto previsto dalla legislazione vigente e dalla presente legge.

3. Ogni comune, sentite le organizzazioni sindacali delle farmacie pubbliche e private, formula una ipotesi di revisione della pianta organica e la invia all'azienda U.S.L. Le organizzazioni sindacali delle

farmacie pubbliche e private non devono essere sentite nel caso in cui il comune intende confermare la pianta organica. Nel caso in cui il comune non provveda alla formulazione della proposta di revisione della pianta organica entro il termine indicato dall'azienda U.S.L. si intende confermata la precedente pianta organica.

4. L'azienda U.S.L. procede alla stesura dell'ipotesi di revisione della pianta organica consultando congiuntamente il comune e l'ordine dei farmacisti, al fine di verificare e comporre le eventuali divergenti posizioni.

5. L'azienda U.S.L. conclude il procedimento istruttorio con eventuali osservazioni entro il termine di cui al comma 1 e trasmette l'ipotesi di revisione della pianta organica al dirigente del competente ufficio della giunta regionale.

6. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 1, il dirigente del competente ufficio della giunta regionale diffida l'azienda U.S.L. a concludere il procedimento istruttorio entro il termine di venti giorni. In caso di mancata ottemperanza provvede a svolgere e completare l'istruttoria.

7. Le aziende U.S.L. che non hanno sede nel capoluogo di provincia trasmettono l'istruttoria di propria competenza all'azienda U.S.L. che ha sede nel capoluogo di provincia; quest'ultima provvede a trasmettere al dirigente del competente ufficio della giunta regionale l'ipotesi di revisione della pianta organica relativa all'intera provincia previa verifica e coordinamento delle istruttorie parziali.

8. Nel caso di decentramento di sedi farmaceutiche ai sensi dell'art. 5 della legge n. 362/1991, l'ipotesi di cui al comma 3 è formulata delimitando una o più sedi farmaceutiche corrispondenti ad ambiti territoriali al cui interno occorra assicurare l'assistenza farmaceutica, per le quali prevedere il trasferimento di altrettante sedi farmaceutiche comprese in un'area del territorio comunale contestualmente delimitata e caratterizzata dalla più intensa concentrazione delle sedi stesse.

9. La procedura descritta nel presente articolo si applica anche per l'istituzione di dispensari e di farmacie succursali da effettuarsi di norma nel corso della revisione della pianta organica.».

Art. 5.

Sostituzione dell'art. 17 della legge regionale n. 16/2000

1. L'art. 17 della legge regionale n. 16/2000 è sostituito dal seguente:

«Art. 17 (*Proiezioni delle sedi farmaceutiche*). — 1. La proiezione è un presidio farmaceutico sussidiario della farmacia nell'ambito della sede farmaceutica di sua pertinenza prevista in pianta organica. Essa svolge il normale servizio farmaceutico e non ha obbligo di laboratorio per la spedizione di ricette galeniche «ex tempore».

2. Nei comuni con popolazione fino a dodicimilacinquecento abitanti il sindaco, nel mese di febbraio di ogni anno, al fine di garantire più adeguati livelli di assistenza farmaceutica, in presenza di particolari condizioni topografiche e di viabilità può proporre l'istituzione, all'interno di ciascuna sede farmaceutica, di una proiezione della farmacia stessa, a condizione che la stessa venga ubicata in un centro o nucleo abitato con una popolazione non inferiore a mille abitanti. Tale limite non si applica nei comuni ad economia prevalentemente turistica e nelle città d'arte di cui al decreto del Presidente della giunta regionale 16 marzo 2004 n. 17/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 17 maggio 1999, n. 28 «Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114»), nelle aree territoriali individuate con deliberazione del Consiglio regionale 21 febbraio 2000, n. 69.

3. Il sindaco propone l'apertura della proiezione al titolare della farmacia afferente la sede farmaceutica ove è istituito il presidio di cui al comma 1.

4. Qualora il titolare non accetti, il sindaco propone l'apertura della proiezione al titolare della farmacia più vicina al centro o nucleo abitato ove la stessa è istituita. In questa ipotesi il sindaco, in sede di revisione di pianta organica, prevede una nuova delimitazione della sede farmaceutica, scorporando il territorio pertinente al centro o nucleo abitato dove è istituita la proiezione per attribuirlo alla sede che ha accettato di attivarla. Nelle more della ridefinizione della nuova pianta organica si procede comunque all'apertura della proiezione.

5. Il sindaco per far fronte alle necessità assistenziali, nel caso in cui la procedura di cui al presente articolo non abbia dato esito positivo, in sede di revisione della pianta organica, propone ai sensi dell'art. 16, l'istituzione di una nuova sede farmaceutica nel territorio del comune anche in deroga al criterio contenuto all'art. 1 della legge n. 475/1968 e al criterio di cui all'art. 104 del regio decreto n. 1265/1934.

6. In deroga alla previsione di cui al comma 2, qualora vi sia accordo tra il sindaco ed il titolare della farmacia interessata l'apertura di una proiezione della farmacia potrà essere autorizzata anche in presenza di un numero di abitanti inferiori a mille.

7. In presenza di una proiezione sul territorio di una o più sedi farmaceutiche di un comune, in sede di revisione della pianta organica, si tiene conto del rapporto farmacie/popolazione previsto dall'art. 1 della legge n. 475/1968 come modificato dall'art. 1 della legge n. 362/1991 prevedendo l'utilizzazione della popolazione eccedente quando questa sia pari o uguale al 66 per cento.

8. Non possono avere proiezioni le farmacie succursali e i dispensari farmaceutici. L'eventuale trasferimento di locali della proiezione può avvenire soltanto nell'ambito del nucleo abitato per il quale la proiezione è stata attivata.

9. Nei comuni con popolazione superiore a dodicimilacinquecento abitanti si attiva la procedura del decentramento delle farmacie di cui all'art. 5 della legge n. 362/1991. Nel caso in cui detta procedura non porti al decentramento delle farmacie, si applica la procedura per l'attivazione della proiezione di cui al comma 2».

Art. 6.

Inserimento dell'art. 17-bis della legge regionale n. 16/2000

1. Dopo l'art. 17 della legge regionale 16/2000 è inserito il seguente:

«Art. 17-bis (Apertura di farmacie nei porti, aeroporti, stazioni ferroviarie e aree di servizio autostradale). — 1. La Regione, anche su istanza del comune, se non già presente, può istituire una farmacia:

- a) negli aeroporti civili a traffico internazionale;
- b) nelle stazioni ferroviarie dei comuni capoluogo di provincia;
- e) nelle stazioni marittime dei comuni capoluogo di provincia;
- d) nelle aree di servizio autostradali coincidenti con snodi di intersezione plurima a particolare intensità di traffico e serviti da servizi alberghieri e di ristorazione.

2. L'istituzione delle farmacie di cui al comma 1, in quanto funzionale alle infrastrutture nel cui ambito devono essere aperte, non comporta la delimitazione di sedi farmaceutiche.

3. Il comune autorizza l'apertura delle farmacie di cui al comma 1 e ne assume la titolarità.».

Art. 7.

Inserimento dell'art. 17-ter della legge regionale n. 16/2000

1. Dopo l'art. 17-bis della legge regionale n. 16/2000 è inserito il seguente:

«Art. 17-ter (Dispensari farmaceutici). — 1. Le sedi farmaceutiche relative a dispensari a servizio continuativo annuale, non stagionale, qualora il fatturato servizio sanitario nazionale relativo all'anno 2004 superi il valore di euro 200.000,00, sono assegnate ciascuna al farmacista, indicato dal titolare del dispensario, che sia risultato idoneo in almeno un concorso per il conferimento di sedi farmaceutiche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 1994, n. 298, che sia in possesso di locali idonei all'apertura situati all'interno della sede corrispondente indicata in pianta organica e che assicuri l'immediata continuità del servizio farmaceutico.

2. I dispensari farmaceutici annuali, non stagionali, sono trasformati in proiezioni delle farmacie dai quali dipendono qualora il relativo fatturato servizio sanitario nazionale non abbia superato nell'anno 2004 il valore di euro 200.000,00. Per attivare la proiezione sostitutiva di un dispensario esistente, si procede al riassorbimento della sede farmaceutica del dispensario nella sede di origine e all'avvio delle procedure di cui all'art. 17».

Art. 8.

Sostituzione dell'art. 18 della legge regionale n. 16/2000

1. L'art. 18 della legge regionale n. 16/2000 è sostituito dal seguente:

«Art. 18 (Procedura di assegnazione delle sedi farmaceutiche vacanti, di nuova istituzione e di farmacie succursali riservate all'esercizio privato). — 1. Il conferimento delle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione, riservate all'esercizio privato, avviene tramite pubblico concorso unico regionale per titoli ed esami.

2. Il dirigente del competente ufficio della giunta regionale indice il concorso per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione.

3. Ogni candidato deve indicare la sede farmaceutica per la quale concorre. La mancata indicazione della sede comporta l'esclusione dal concorso. Nel caso in cui sia indicata più di una sede è presa in considerazione solo la prima.

4. È facoltà dei candidati far riferimento alla documentazione presentata per un precedente concorso indetto dalla Regione, anche se non ancora concluso.

5. L'ammissione dei candidati precede l'inizio dei lavori della commissione esaminatrice ed è effettuata dal dirigente.

6. Il dirigente del competente ufficio della Giunta regionale approva la graduatoria degli idonei e assegna le sedi messe a concorso. Le sedi bandite nel concorso stesso eventualmente resesi disponibili sono assegnate secondo l'ordine di graduatoria agli altri candidati che non siano già assegnatari.

7. La graduatoria dei concorsi per sedi farmaceutiche e farmacie succursali ha una validità di quattro anni a decorrere dalla data di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana. Il dirigente del competente ufficio della giunta regionale comunica i risultati della procedura concorsuale ai sindaci ed alle aziende U.S.L. interessate.

8. Nel caso in cui, a seguito di espletamento del concorso non vi siano candidati che abbiano scelto una sede, o in casi di rinuncia, il sindaco, dopo avere messo in atto, senza risultato, le procedure di cui all'art. 17, per quanto applicabile, può stipulare specifiche intese con un titolare di una farmacia pubblica e privata al fine di garantire il servizio farmaceutico.».

Art. 9.

Inserimento dell'art. 18-bis della legge regionale n. 16/2000

1. Dopo l'art. 18 della legge regionale n. 16/2000 è inserito il seguente:

«Art. 18-bis (Composizione e nomina della commissione giudicatrice). — 1. La commissione giudicatrice è composta:

a) dal direttore generale della direzione generale Diritto alla salute e politiche di solidarietà o da suo delegato;

b) da due funzionari dipendenti della Regione, dei quali almeno uno laureato in farmacia;

c) da due farmacisti di cui uno titolare di farmacia e uno esercente in farmacia aperta al pubblico designati di concerto fra le organizzazioni sindacali delle farmacie pubbliche e private e gli ordini provinciali dei farmacisti.

2. Le funzioni di presidente sono svolte dal direttore generale della direzione generale del Diritto alla salute e politiche di solidarietà e quelle di segretario da un dipendente della Regione. I componenti della commissione di cui alle lettere b) e c) sono nominati dal dirigente del competente ufficio della giunta regionale».

Art. 10.

Inserimento dell'art. 23-bis della legge regionale n. 16/2000

1. Dopo l'art. 23 della legge regionale n. 16/2000 è inserito il seguente:

«Art. 23-bis (*Vigilanza sugli esercizi commerciali che vendono farmaci al pubblico*). — 1. Le aziende U.S.L. effettuano, nei reparti adibiti alla vendita dei medicinali, la vigilanza sulla corretta conservazione degli stessi, la scadenza, nonché il controllo sull'osservanza delle norme relative al divieto di vendita e di utilizzazione dei medicinali. Nel caso in cui detti interventi di vigilanza rilevino inosservanze delle disposizioni vigenti, l'azienda U.S.L. è tenuta ad adottare i provvedimenti previsti dalla normativa nazionale e regionale di settore».

Art. 11.

Sostituzione dell'art. 25 della legge regionale n. 16/2000

1. L'art. 25 della legge regionale n. 16/2000 è sostituito dal seguente:

«Art. 25 (*Disciplina degli orari, turni e ferie delle farmacie e delle proiezioni*). — 1. La disciplina degli orari, dei turni e delle ferie delle farmacie, dei dispensari stagionali, delle farmacie succursali, delle proiezioni, delle farmacie di cui all'art. 17-bis è stabilita dal comune sentite le organizzazioni sindacali delle farmacie pubbliche e private previo parere consultivo dei rappresentanti degli ordini professionali di competenza ed acquisito il parere dei competenti uffici dell'azienda U.S.L.

2. È facoltà del comune, in conformità alle procedure previste al comma 1, autorizzare orari differenziati di apertura al pubblico. L'apertura giornaliera non può essere di durata inferiore alle quattro ore e superiore alle dodici ore.

3. Le ordinanze relative agli orari ed ai turni devono essere sottoposte a verifica fra le parti almeno ogni cinque anni».

Art. 12.

Sostituzione dell'art. 26 della legge regionale n. 16/2000

1. L'art. 26 della legge regionale n. 16/2000 è sostituito dal seguente:

«Art. 26 (*Orario di apertura delle farmacie*). — 1. Le farmacie urbane debbono garantire un orario di apertura settimanale non inferiore a quaranta ore suddiviso in almeno cinque giorni.

2. Le farmacie rurali debbono garantire un orario settimanale complessivamente non inferiore a trentasei ore suddiviso su almeno cinque giorni.

3. Le farmacie situate nei centri commerciali, fatto salvo l'obbligo del rispetto dei turni del bacino di servizio nel quale sono inserite, possono adottare l'orario di apertura del centro ove sono ubicate».

Art. 13.

Inserimento dell'art. 26-bis della legge regionale n. 16/2000

1. Dopo l'art. 26 della legge regionale n. 16/2000 è inserito il seguente:

«Art. 26-bis (*Orario di apertura dei dispensari stagionali, delle proiezioni e delle farmacie di cui all'art. 17-bis*). — 1. Le farmacie di cui all'art. 17-bis adottano orari funzionali ai tempi di servizio della struttura nella quale sono inserite.

2. Il comune può autorizzare le proiezioni ad effettuare un orario diverso rispetto a quello previsto dal comma 1.

3. Le farmacie cui sono affidate le proiezioni e i dispensari stagionali possono essere autorizzate ad effettuare un orario ridotto rispetto a quello previsto dall'art. 26, commi 1 e 2, in misura corrispondente al periodo di apertura della proiezione o del dispensario».

Art. 14.

Sostituzione dell'art. 27 della legge regionale n. 16/2000

1. L'art. 27 della legge regionale n. 16/2000 è sostituito dal seguente:

«Art. 27 (*Guardia farmaceutica: modalità di espletamento*). — 1. Durante le ore di chiusura notturna, diurna, di chiusura festiva e di eventuale chiusura infrasettimanale deve essere garantito un servizio di guardia farmaceutica.

2. Il servizio di guardia farmaceutica deve garantire i seguenti livelli minimi di servizio:

a) per i comuni con popolazione fino a dodicimilacinquecento abitanti, a chiamata mediante reperibilità: la farmacia è chiusa, è assicurata l'agevole e tempestiva disponibilità del farmacista e la prestazione deve essere garantita entro trenta minuti dalla chiamata;

b) per i comuni con popolazione compresa fra dodicimilacinquecento abitanti e venticinquemila abitanti, a chiamata a battenti chiusi: la farmacia è chiusa e al suo interno è disponibile un farmacista;

c) per i comuni con popolazione superiore a venticinquemila abitanti, a chiamata a battenti aperti: la farmacia è aperta e assicura la medesima attività svolta durante il normale orario di apertura. Il servizio può essere espletato anche attraverso sistemi che limitino l'accesso dell'utente ai locali o al diretto contatto con il farmacista.

3. Durante il servizio di guardia farmaceutica espletato con le modalità di cui al comma 2, lettere a) e b) il farmacista è tenuto ad evadere le ricette dove il medico abbia esplicitato l'urgenza e ogni altra richiesta avente la caratteristica della improrogabilità».

Art. 15.

Sostituzione dell'art. 28 della legge regionale n. 16/2000

1. L'art. 28 della legge regionale n. 16/2000 è sostituito dal seguente:

«Art. 28 (*Turni e bacino di utenza del servizio di guardia farmaceutica*). — 1. L'ambito di applicazione di uno stesso turno, diurno, notturno e festivo può interessare territori di comuni limitrofi, anche di province diverse afferenti ad uno stesso bacino di utenza omogeneo dal punto di vista territoriale, di esigenze e di espletamento del servizio.

2. Ai turni possono partecipare tutte le farmacie urbane e rurali purché la distanza fra le località ove sono ubicate le stesse non sia superiore a quindici chilometri. Il sindaco ha la facoltà di derogare al limite dei quindici chilometri a fronte di particolari condizioni favorevoli di viabilità.

3. In tutti i casi, ogni cinquantamila abitanti deve essere previsto almeno un punto di guardia farmaceutica.».

Art. 16.

Abrogazioni

1. L'art. 21 della legge regionale n. 16/2000 è abrogato.

2. L'art. 29 della legge regionale n. 16/2000 è abrogato.

3. L'art. 34 della legge regionale n. 16/2000 è abrogato.

4. All'interno del comma 2 dell'art. 30, del comma 1 dell'art. 33 e del comma 2 dell'art. 35 della legge regionale n. 16/2000 sono soppresse le parole: «dell'Ordine professionale e».

Art. 17.

Norma transitoria

1. Non si applicano le disposizioni della presente legge ai procedimenti in corso derivanti dalle piante organiche già approvate dal Consiglio regionale alla data della sua entrata in vigore. Per i seguenti procedimenti, continuano ad applicarsi le norme pervigenti:

a) provvedimenti relativi all'assegnazione/autorizzazione all'apertura delle farmacie afferenti le sedi farmaceutiche dei concorsi, già espletati, delle province di Lucca ed Arezzo;

b) provvedimenti relativi alla dichiarazione di sedi vacanti disponibili per l'esercizio pubblico, relativa offerta in prelazione ed assegnazione ai comuni;

c) termine per il rilascio dell'autorizzazione all'apertura delle farmacie a seguito dell'esercizio del diritto di prelazione da parte dei comuni, di cui agli articoli 14 e 21 della legge regionale n. 16/2000.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 28 giugno 2007

MARTINI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 12 giugno 2007.

07R0562

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 26 febbraio 2007, n. 1.

Disciplina del Consiglio delle autonomie locali.

Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 7 del 10 marzo 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Consiglio delle autonomie locali

1. Il Consiglio delle autonomie locali (CAL), istituito presso il Consiglio regionale in attuazione dell'art. 123, quarto comma, della Costituzione e degli articoli 66 e 67 dello Statuto, è organo di rappresentanza istituzionale del sistema delle autonomie locali del Lazio nonché di consultazione, di concertazione e di raccordo tra la Regione e gli enti locali, al fine di garantire:

a) il rispetto dei principi costituzionali e statutari di sussidiarietà, di differenziazione e di adeguatezza;

b) l'effettiva partecipazione degli enti locali ai processi decisionali della Regione che incidono sugli interessi dei territori e delle comunità locali.

Art. 2.

Composizione del CAL

1. Il CAL è composto da quaranta membri.

2. Sono componenti di diritto del CAL:

a) il sindaco di Roma;

b) i sindaci dei comuni capoluogo di provincia;

c) i presidenti delle province.

3. Sono componenti elettivi del CAL:

a) diciassette rappresentanti dei comuni non capoluogo di provincia, eletti secondo criteri di equa rappresentanza provinciale, di cui cinque dei comuni con popolazione superiore a quindicimila abitanti, cinque dei comuni con popolazione compresa tra cinquemila e quindicimila abitanti, sette con popolazione inferiore a cinquemila abitanti;

b) tre rappresentanti delle comunità montane e di arcipelago, appartenenti a province diverse, eletti tra i presidenti delle rispettive comunità.

4. Sono, altresì, componenti del CAL:

a) cinque consiglieri rappresentanti dei rispettivi consigli provinciali;

b) i presidenti dell'ANCI Lazio, dell'UPI Lazio, dell'UNCEM Lazio, della Lega delle autonomie Lazio e dell'AICCRE - Lazio.

5. Alle sedute del CAL partecipano, con diritto di parola e senza diritto di voto:

a) l'assessore competente in materia di affari istituzionali e di enti locali;

b) il presidente ed i vice presidenti della commissione consiliare permanente competente in materia di affari istituzionali e di enti locali;

c) i presidenti delle camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato del Lazio;

d) due rappresentanti delle università del Lazio, nominati dal Comitato regionale di coordinamento delle università del Lazio (CRUL);

e) il presidente dell'Associazione regionale università agrarie del Lazio;

f) il presidente ed i vice presidenti delle commissioni consiliari competenti nelle materie oggetto di trattazione;

g) gli assessori regionali competenti nelle materie oggetto di trattazione;

h) tre rappresentanti delle Unioni dei comuni, appartenenti a province diverse, indicati dalle organizzazioni delle autonomie.

6. Possono assistere e, se richiesti, devono intervenire alle sedute del CAL, senza diritto di voto, il Presidente della Regione e il Presidente del Consiglio regionale. In caso di assenza o impedimento possono delegare i rispettivi vice presidenti.

7. Il CAL promuove periodiche consultazioni degli amministratori di tutti gli enti locali della Regione e, almeno una volta l'anno, convoca l'assemblea plenaria dei presidenti di provincia e dei sindaci del Lazio.

8. I componenti di diritto di cui al comma 2 possono, di volta in volta, delegare espressamente a rappresentarli alle sedute il vice sindaco o il vice presidente dei rispettivi enti.

9. La disciplina del procedimento di elezione dei componenti di cui al comma 3 è stabilita, secondo criteri di garanzia del pluralismo politico e della rappresentanza di tutti i territori provinciali della Regione, negli articoli 3 e 4 della presente legge. Tale disciplina promuove, altresì, in attuazione dell'art. 117, settimo comma, della Costituzione, la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

10. Le designazioni dei componenti del CAL di cui al comma 4 devono pervenire al Presidente del Consiglio regionale entro trenta giorni dall'insediamento del Consiglio regionale stesso.

Art. 3.

Elezione dei rappresentanti dei comuni non capoluogo di provincia

1. I componenti di cui all'art. 2, comma 3, lettera a) sono eletti con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti, nell'ambito di un collegio unico regionale. Le votazioni sono effettuate in un arco temporale predefinito presso sezioni elettorali costituite nei rispettivi consigli comunali all'uopo convocati.

2. In ogni lista sono presenti esclusivamente i candidati in rappresentanza di comuni rientranti in una delle tre classi demografiche di cui all'art. 2, comma 3, lettera a).

3. L'assegnazione dei seggi per ciascuna delle tre classi demografiche avviene con sistema proporzionale, sulla base dei quozienti elettorali interi e dei più alti resti.

4. Sono elettori i sindaci ed i consiglieri dei comuni non capoluogo di provincia del Lazio. Ciascun elettore, in base alla classe demografica di appartenenza del proprio comune, esercita il diritto di voto limitatamente ad una lista corrispondente a tale classe, con possibilità di esprimere fino a due preferenze.

5. Ogni lista elettorale comprende, a pena di inammissibilità, candidati di entrambi i sessi.

6. Le elezioni di cui al comma 1 sono indette dal Presidente del Consiglio regionale e si svolgono entro trenta giorni dall'insediamento del Consiglio regionale. Le modalità del loro svolgimento sono disciplinate con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta del CAL.

7. Le liste, sottoscritte da almeno dieci sindaci o cinquanta consiglieri comunali, sono presentate al Segretario generale del Consiglio regionale, che provvede a darne adeguata diffusione, almeno quindici giorni prima della data stabilita per lo svolgimento delle elezioni.

8. Nell'ambito di ciascuna lista risultano eletti i candidati che hanno ottenuto più voti. In caso di parità di voti si applicano, nell'ordine, i seguenti criteri:

a) è eletto il candidato che appartiene al genere meno rappresentato tra i candidati eletti;

b) è eletto il candidato più giovane di età.

9. Il Presidente del Consiglio regionale comunica al Presidente della Regione l'esito delle operazioni elettorali per gli adempimenti connessi alla costituzione del CAL.

Art. 4.

Elezioni dei rappresentanti delle comunità montane e di arcipelago

1. I componenti di cui all'art. 2, comma 3, lettera b), sono eletti, con voto diretto, libero e segreto, da un'assemblea costituita dai presidenti delle comunità montane e di arcipelago, convocata e presieduta, senza diritto di voto, dal Presidente del Consiglio regionale entro trenta giorni dall'insediamento del Consiglio stesso. Le modalità di svolgimento dell'elezione sono disciplinate con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta del CAL.

2. Le candidature sono presentate al Segretario generale del Consiglio regionale, che provvede a darne adeguata diffusione, almeno quindici giorni prima della data stabilita per la convocazione dell'assemblea elettorale.

3. Ciascun elettore può esprimere una sola preferenza.

4. Risultano eletti i tre candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si applicano, nell'ordine, i seguenti criteri:

a) è eletto il candidato che appartiene al genere meno rappresentato tra i candidati eletti;

b) è eletto il candidato appartenente al territorio provinciale non rappresentato dai candidati eletti;

c) è eletto il candidato più giovane di età.

5. Il Presidente del Consiglio regionale comunica al Presidente della Regione l'esito delle operazioni elettorali per gli adempimenti connessi alla costituzione del CAL.

Art. 5.

Costituzione ed insediamento del CAL

1. Il CAL è costituito con decreto del Presidente della Regione a seguito della comunicazione, da parte del Presidente del Consiglio regionale, dei nominativi dei componenti eletti e designati ai sensi dell'art. 2, commi 3 e 4. A tal fine, è necessario che siano stati nominati almeno i quattro quinti dei componenti elettivi, fatta salva la successiva integrazione dell'organo.

2. Il Presidente del Consiglio regionale convoca e presiede la seduta di insediamento del CAL, nel rispetto del termine previsto dall'art. 66, comma 7, dello Statuto.

3. Nella seduta di insediamento di cui al comma 2, il CAL elegge tra i suoi componenti i membri dell'Ufficio di presidenza costituito dal presidente, da due vice presidenti e da tre consiglieri segretari. Il presidente del CAL è eletto a scrutinio segreto a maggioranza assoluta dei componenti. I due vice presidenti e i tre consiglieri segretari sono eletti a scrutinio segreto, con separate votazioni, in ciascuna delle quali ciascun consigliere vota un solo nominativo. In caso di parità di voti è eletto il candidato più giovane di età. Nell'Ufficio di presidenza è garantita un'equilibrata presenza delle donne, nonché la rappresentanza dei comuni non capoluogo di provincia, delle province e delle comunità montane e di arcipelago.

Art. 6.

Funzionamento del CAL

1. Il funzionamento e l'organizzazione dei lavori del CAL, ivi comprese le modalità per indire e svolgere consultazioni degli enti locali, sono disciplinati da un regolamento interno approvato a maggioranza dei due terzi dei componenti.

2. Il regolamento prevede, in particolare, le modalità più celeri per l'articolazione degli atti, per l'espressione delle rispettive posizioni tra i componenti del CAL e tra tutti gli enti locali, in raccordo con le procedure tecniche in uso nel Consiglio regionale.

3. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti del CAL.

4. Le sedute del CAL sono convocate anche su richiesta del Presidente della Regione, del Presidente del Consiglio regionale o di un quinto dei componenti.

5. Per l'espressione dei pareri obbligatori, il presidente del CAL convoca il consiglio medesimo entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all'art. 11, comma 3.

6. L'ordine del giorno delle sedute del CAL è trasmesso al Presidente della Regione e al Presidente del Consiglio regionale.

7. Il CAL si avvale di una struttura amministrativa di supporto, dotata di risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie a garantire il regolare espletamento dei compiti istituzionali, istituita con apposita deliberazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, ai sensi dell'art. 36 della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale). Il dirigente di tale struttura svolge le funzioni di segretario del CAL.

Art. 7.

Rapporto annuale sulla sussidiarietà amministrativa

1. Il CAL elabora un rapporto annuale sull'attività amministrativa della Regione, anche al fine di verificare il rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza di cui all'art. 118, primo comma, della Costituzione e dei principi e criteri direttivi di cui all'art. 16 dello Statuto da parte della Regione e degli enti pubblici economici e non economici regionali.

2. Il CAL riferisce al Presidente della Regione ed al Presidente del Consiglio regionale su eventuali anomalie riscontrate sull'attività amministrativa regionale in ordine al mancato rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui al comma 1.

3. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 il CAL si avvale di un apposito ufficio costituito nell'ambito della struttura amministrativa di supporto di cui all'art. 6, comma 7.

Art. 8.

Durata in carica dei componenti del CAL decadenza e sostituzione di singoli componenti

1. Il CAL ha una durata pari a quella della legislatura del Consiglio regionale e i suoi componenti restano in carica fino all'insediamento del rinnovato organo.

2. I componenti del CAL decadono qualora non siano più titolari della carica che ne legittima la partecipazione all'organo.

3. I componenti elettivi che cessano dalla carica per decadenza, dimissioni o morte, sono sostituiti dai candidati appartenenti alla propria categoria che seguono in graduatoria. Nei casi di impedimento permanente, rimozione, decadenza o morte dei componenti di diritto di cui all'art. 2, comma 2, subentra, nel CAL, il vice sindaco o il vice presidente. Non si fa luogo al subentro nei casi in cui, per cessazione dalla carica di presidente o di sindaco o per scioglimento del Consiglio provinciale o comunale, la legge preveda la nomina di un commissario.

Art. 9.

Indennità del presidente del CAL e gettoni di presenza

1. Al presidente del CAL e ai componenti dell'Ufficio di presidenza, di cui all'art. 5, comma 3, spetta una indennità pari al 40 per cento dell'indennità di funzione percepita dagli omologhi membri dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale.

2. Ai componenti del CAL spetta un gettone di presenza per ogni seduta del Consiglio medesimo, fino ad un massimo di dieci all'anno, in misura pari al gettone di presenza stabilito per le sedute del Consiglio comunale del capoluogo di Regione.

3. Ai componenti del CAL non residenti nel Comune di Roma spetta il rimborso delle spese di viaggio per ciascuna giornata di partecipazione alle sedute del CAL.

Art. 10.

Iniziativa legislativa e attività propositiva

1. Il CAL esercita, ai sensi dell'art. 37 dello Statuto, l'iniziativa delle leggi regionali approvando a maggioranza assoluta dei componenti proposte redatte in articoli ed accompagnate da relazioni illustrative, in materia di revisione dello Statuto regionale, conferimento o disciplina delle funzioni degli enti locali, disciplina dei rapporti degli enti locali con la Regione.

2. Il presidente del CAL nomina il relatore della proposta di legge incaricato di illustrarla alle competenti commissioni del Consiglio regionale, secondo le disposizioni del regolamento dei lavori del Consiglio regionale.

3. Il CAL, con deliberazione motivata approvata a maggioranza dei due terzi dei componenti, può proporre al Presidente della Regione l'impugnazione delle leggi dello Stato e delle altre Regioni, il ricorso per conflitto di attribuzione dinanzi alla Corte costituzionale nonché il ricorso alla Corte di giustizia delle Comunità europee, a tutela delle prerogative garantite agli enti e alle comunità locali dalla Costituzione della Repubblica, dall'ordinamento comunitario e dai trattati internazionali. Il Presidente della Regione, entro quindici giorni, informa il CAL circa le iniziative assunte.

4. Il CAL, con deliberazione motivata approvata a maggioranza assoluta dei componenti, può richiedere al Comitato di garanzia statutaria di pronunciarsi sulla conformità allo Statuto delle leggi regionali approvate dal Consiglio, sulle proposte di regolamento regionale di cui all'art. 47, comma 2, lettera c), dello Statuto e sull'interpretazione del medesimo, nei casi e nei modi stabiliti dall'art. 68 dello Statuto.

5. Il CAL può, anche autonomamente, ai sensi dell'art. 67, comma 2, dello Statuto, formulare proposte al Consiglio ed alla Giunta regionali.

Art. 11.

Attività consultiva

1. Annualmente il Presidente della Regione illustra al CAL le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso dell'anno. Il Consiglio può invitare il Presidente della Regione e gli assessori a riferire su azioni, progetti e problemi di particolare interesse per le autonomie locali.

2. Il CAL:

a) esprime parere obbligatorio, a maggioranza assoluta dei componenti, sulle proposte di legge regionale di revisione dello Statuto, di legge regionale di approvazione dei bilanci di previsione, di legge finanziaria regionale, sul documento di programmazione economico-finanziaria regionale e sugli strumenti di programmazione generale socio-economica e di pianificazione generale territoriale della Regione;

b) esprime parere obbligatorio, a maggioranza dei due terzi dei componenti, sulle proposte di legge di conferimento di funzioni agli enti locali o di modifica del riparto di competenze tra Regione ed enti locali;

c) esprime pareri facoltativi su tutte le altre questioni ad esso demandate dallo Statuto e dalla legge regionale, nonché a seguito di richiesta da parte del Presidente della Regione o di almeno un quarto

dei componenti del Consiglio regionale sugli atti di loro rispettiva competenza.

3. Il Presidente del Consiglio regionale trasmette al CAL i progetti di cui al comma 2, lettere a) e b). Il CAL esprime i pareri di propria competenza entro quindici giorni dal ricevimento dei progetti. Entro tale termine, il CAL può richiedere al Presidente del Consiglio regionale l'assegnazione di un ulteriore termine, non superiore ad altri quindici giorni, e può richiedere chiarimenti o documenti necessari per esprimere il parere. Il parere non espresso nei termini si intende espresso in senso favorevole.

4. Qualora il CAL, per le proposte di legge di cui al comma 2, lettera b), abbia espresso un parere negativo o abbia avanzato proposte emendative, il Consiglio regionale può procedere all'approvazione della proposta, senza accogliere le proposte emendative del CAL, con la maggioranza assoluta dei componenti.

5. I pareri espressi ai sensi del comma 2 sono illustrati alle commissioni consiliari competenti da un relatore nominato di volta in volta dal presidente del CAL.

Art. 12.

Attività di concertazione

1. Il Consiglio delle autonomie locali elegge al proprio interno una delegazione con il compito di svolgere attività di concertazione con la Giunta regionale. La delegazione composta dal presidente del CAL e da un numero massimo di dieci membri, rappresentativi delle categorie di cui all'art. 2, commi 2, 3 e 4, è convocata dal Presidente della Regione o dall'assessore regionale delegato anche su richiesta motivata del presidente del CAL. Il verbale della riunione è trasmesso al Presidente del Consiglio regionale.

Art. 13.

Seduta congiunta del CAL e del Consiglio regionale

1. Il Consiglio regionale e il CAL si riuniscono annualmente in seduta congiunta per un esame dello stato delle autonomie e delle prospettive del decentramento amministrativo.

Art. 14.

Disposizioni transitorie

1. In fase di prima attuazione della presente legge si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.

2. Le modalità di svolgimento delle elezioni di cui agli articoli 3 e 4 sono stabilite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con il decreto con il quale il Presidente del Consiglio regionale, d'intesa con le organizzazioni rappresentative degli enti locali di cui all'art. 2, comma 4, lettera b), convoca le stesse.

3. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione di cui al comma 2, sono trasmesse al Segretario generale del Consiglio regionale le liste di cui all'art. 3, comma 1, le candidature di cui all'art. 4 e le designazioni di cui all'art. 2, comma 4, lettera a).

4. La data di svolgimento delle elezioni è fissata dal Presidente del Consiglio regionale non oltre il trentesimo giorno dalla presentazione delle candidature. La seduta di insediamento del CAL è fissata entro i successivi venti giorni, previa costituzione dell'organo ai sensi dell'art. 5, comma 1.

5. In relazione a quanto disposto dall'art. 16, comma 1, la Conferenza permanente Regione - autonomie locali di cui all'art. 20 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo), continua a svolgere la propria attività fino all'insediamento del CAL.

Art. 15.

Disposizione finale

1. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale e il Consiglio regionale provvedono, rispettivamente, all'adozione della deliberazione di cui all'art. 6, comma 7, e all'adeguamento del Regolamento dei lavori del Consiglio alle norme della presente legge entro sessanta giorni dalla relativa entrata in vigore.

Art. 16.

Abrogazione

1. Dalla data di insediamento del CAL è abrogato l'art. 20 della legge regionale n. 14/1999 relativo all'istituzione della Conferenza permanente Regione - autonomie locali. I compiti e le funzioni della Conferenza, in quanto compatibili con la presente legge, sono esercitati dal CAL.

Art. 17.

Disposizione finanziaria

1. Ai fini dell'attuazione della presente legge, nel bilancio regionale di previsione per l'esercizio 2007, nell'ambito dell'UPB R11, è istituito apposito capitolo denominato «Spese per l'istituzione ed il funzionamento del Consiglio delle autonomie locali», con lo stanziamento di 80 mila euro. Alla copertura si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento di cui al capitolo T21501 del Bilancio 2007.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 26 febbraio 2007

MARRAZZO

07R0638-bis

LEGGE REGIONALE 1° marzo 2007, n. 2.

Legge di variazione al bilancio 2007 connessa all'attuazione del piano di rientro di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 66 del 12 febbraio 2007.

Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 7 del 10 marzo 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 2007/2009

1. Nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 2007-2009 sono introdotte le variazioni di cui all'allegata Tabella «A» - Entrata.

Art. 2.

Variazioni allo stato di previsione della spesa per l'esercizio 2007 e pluriennale 2007/2009

1. Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 2007 e pluriennale 2007-2009 sono introdotte le variazioni di cui all'allegata Tabella «B» - Spesa.

Art. 3.

Aggiornamento degli elenchi allegati al bilancio 2007

1. Gli elenchi allegati al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007 si intendono aggiornati in conformità alle variazioni ed ai riferimenti recati dalla presente legge e relative tabelle annesse.

Art. 4.

Modalità di copertura del disavanzo sanitario per l'esercizio 2006 e di ammortamento del debito pregresso al 31 dicembre 2005

1. Alla copertura del disavanzo sanitario riferibile all'esercizio 2006, accertato dal Tavolo nazionale di monitoraggio degli adempimenti regionali sulla base del preconsuntivo consolidato elaborato dall'Assessorato alla sanità sui dati trasmessi dalle Aziende sanitarie ed allegato alla presente legge in 473 milioni di euro al netto delle risorse attribuite al Lazio dal fondo di cui all'art. 1, comma 278, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006) nonché del maggior gettito derivante dall'innalzamento al massimo livello delle aliquote IRAP e addizionale IRPEF ai sensi dell'art. 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2005) si provvede:

a) per 250 milioni di euro con le risorse di cui all'art. 8, comma 2, lettera e), della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27 (legge finanziaria regionale per l'esercizio 2007) già destinati al pagamento delle rate di ammortamento dei debiti sino al 31 dicembre 2005, ai sensi dell'art. 11, comma 2, della legge regionale n. 27/2006;

b) per 223 milioni di euro attraverso le operazioni finanziarie di ristrutturazione del debito regionale di cui all'art. 5, comma 11, della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 28 (Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2007), nonché attraverso l'utilizzazione di una quota degli stanziamenti dei capitoli T11401 e T13401 del bilancio regionale 2007. La Giunta regionale è autorizzata a contrarre mutui e/o emettere prestiti di cui all'art. 4, comma 1, lettera e), della legge regionale n. 28/2006 successivamente al 30 giugno 2007.

2. Al fine di consentire il rispetto degli impegni finanziari previsti dal Piano di rientro da approvarsi con specifico accordo con lo Stato, ai sensi dell'art. 1, comma 180, della legge n. 311/2004, per l'ammortamento del debito pregresso al 31 dicembre 2005, la Regione destina una entrata finalizzata pari a 310 milioni di euro a decorrere dal 2008 e per trenta anni, per 250 milioni di euro a valere sulle entrate del titolo I del proprio bilancio annuale e per 60 milioni di euro a valere sulle somme spettanti alla Regione a titolo di fondo perequativo di cui all'art. 3, comma 2, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica). Conseguentemente, la dotazione del capitolo H31551 è incrementata di 60 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2008 e 2009 del bilancio pluriennale 2007-2009.

3. In applicazione dell'art. 1, comma 796, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), al comma 1, dell'art. 1 della legge regionale 4 dicembre 2006, n. 22 (Disposizioni urgenti in materia di imposta regionale sulle attività produttive) le parole: «per i periodi di imposta 2007 - 2008 e 2009» sono sostituite dalle parole: «per i periodi di imposta 2007 - 2008 - 2009 e 2010». Resta fermo, come previsto dall'art. 8, comma 2, lettera d) della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27 (legge finanziaria regionale 2007), l'impegno programmatico all'ulteriore riduzione dei costi del servizio sanitario regionale previsto dalla stessa legge finanziaria regionale e conseguentemente alla riduzione a partire dal 2010, rispetto ai livelli massimi stabiliti per il triennio 2007 - 2009, dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'IRPEF, ove ricorrono le condizioni espressamente previste al citato art. 1, comma 796, lettera b), della legge n. 296/2006.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 1° marzo 2007

MARRAZZO

(*Omissis*).

07R0639

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 24 luglio 2007, n. 8.

Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi freschi e conservati.

(*Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 44 del 6 agosto 2007*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La presente legge disciplina, sul territorio della Regione Campania, la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei, freschi e conservati, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi 6 dicembre 1991, n. 394, 23 agosto 1993, n. 352, e dalla legge 31 gennaio 1994, n. 97, e successive modifiche, al fine di garantire:

a) i benefici derivanti dalla presenza dei funghi agli ecosistemi vegetali;

b) la gestione economica della raccolta dei funghi commestibili spontanei;

c) la salvaguardia e la tutela della salute pubblica.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai sensi della presente legge si intende:

a) per raccolta, la raccolta dei funghi epigei spontanei commestibili, se non diversamente specificato;

b) per enti competenti, gli enti che esercitano le funzioni amministrative in materia di raccolta di funghi epigei spontanei commestibili.

Art. 3.

Esercizio delle funzioni amministrative

1. L'esercizio delle funzioni amministrative, in materia di raccolta dei funghi epigei spontanei commestibili, è attribuito alle province ed alle comunità montane per il territorio di propria competenza. Gli enti competenti possono delegare il rilascio dell'autorizzazione, di cui all'art. 4, comma 2, ai comuni.

2. Le funzioni amministrative, di cui al comma 1, sono svolte nell'ambito di indirizzi generali e di coordinamento adottati dalla Giunta regionale sulla base di un regolamento, contenente misure specifiche per le aree protette, predisposto congiuntamente dal settore Foreste, Caccia e Pesca dell'area Sviluppo attività settore primario, dal settore Ecologia dell'area Ecologia e dal settore Prevenzione e assistenza sanitaria dell'area Assistenza sanitaria.

3. Le province e le comunità montane programmano ed attuano interventi allo scopo di garantire la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale esistente e promuovono iniziative di educazione ambientale e micologica rivolte anche ai raccoglitori.

4. L'esercizio delle funzioni amministrative in materia di controllo micologico e commercializzazione dei funghi è attribuito alle aziende sanitarie locali, di seguito denominate ASL, competenti per territorio, nell'ambito degli indirizzi generali adottati dalla Giunta regionale.

5. La Regione Campania, per l'attuazione degli obiettivi della presente legge, si avvale, ai soli fini consultivi, anche delle associazioni micologiche di rilevanza regionale.

Art. 4.

Autorizzazione alla raccolta

1. La raccolta dei funghi epigei spontanei commestibili è consentita, previa autorizzazione, nel rispetto delle specie, tempi e quantità di cui alla presente legge.

2. L'autorizzazione è rilasciata dagli enti competenti, previo superamento del colloquio abilitativo di cui al comma 6, con apposito tesserino conforme al modello tipo predisposto dalla Giunta regionale.

3. L'autorizzazione alla raccolta dei funghi epigei spontanei commestibili ha validità quinquennale, sul territorio regionale, è convalidata a cadenza annuale ed è soggetta solo al rinnovo amministrativo.

4. L'autorizzazione è personale e non cedibile.

5. L'età minima per il rilascio dell'autorizzazione è fissata in anni quattordici. Ai minori di anni quattordici è consentita la raccolta dei funghi epigei spontanei commestibili purché accompagnati da persona munita di autorizzazione e i funghi raccolti dal minore concorrono a formare il quantitativo giornaliero personale di raccolta consentito.

6. Il colloquio abilitativo, necessario per il rilascio dell'autorizzazione, è svolto presso l'ente di competenza territoriale in cui ricade il comune di residenza dell'interessato, sulla base di linee guida della Giunta regionale. Il colloquio abilitativo è finalizzato al riconoscimento delle specie commestibili ed alla conoscenza degli elementi essenziali della micologia e delle intossicazioni da funghi. Dal colloquio abilitativo sono esentati i micologi in possesso dell'attestato rilasciato ai sensi del decreto del Ministero della sanità 29 novembre 1996, n. 686, e iscritti nel registro regionale dei micologi istituito presso l'assessorato regionale alla sanità.

7. L'autorizzazione è soggetta a convalida annuale, mediante allegazione al tesserino della ricevuta di versamento del contributo annuale.

8. La raccolta da parte dei titolari di diritti personali o reali di godimento sui fondi, se svolta nei fondi medesimi, è senza limiti di quantità e non soggetta ad autorizzazione, fermo restando il superamento del colloquio abilitativo di cui al comma 6 ed il rispetto delle norme di cui agli articoli 6 e 7.

9. I raccoglitori di funghi epigei spontanei commestibili sono tenuti al versamento, su conto corrente postale, di un contributo annuale di euro trenta a favore dell'ente preposto al rilascio o al rinnovo dell'autorizzazione annuale. Il periodo di validità annuale del contributo si riferisce alla data di rilascio dell'autorizzazione ovvero del suo rinnovo. L'importo del contributo annuale può essere adeguato con provvedimento della Giunta regionale.

10. I cittadini non residenti in Campania e già in possesso di tesserino abilitativo rilasciato nella propria Regione di residenza, possono effettuare la raccolta dei funghi epigei spontanei commestibili sul territorio della Regione Campania mediante permessi occasionali giornalieri, rilasciati da un'amministrazione provinciale della Regione Campania, aventi validità sul territorio regionale, entro un numero preventivamente stabilito dalla Giunta regionale per ciascuna provincia. I permessi occasionali possono avere anche durata settimanale e sono sottoposti al contributo di euro dieci al giorno da versare al momento del rilascio.

11. È istituito, presso gli enti di competenza, il registro anagrafico dei raccoglitori autorizzati di funghi epigei spontanei commestibili. Nel registro sono annotati gli estremi dei versamenti annuali, le sanzioni amministrative di cui all'art. 19 ai fini della irrogazione delle sanzioni accessorie ed ogni altra annotazione utile ai fini amministrativi.

12. Gli enti di competenza possono rilasciare a persone nominativamente individuate speciali autorizzazioni di raccolta, per periodi limitati, in occasione di mostre, seminari ed altre manifestazioni di particolare interesse micologico e naturalistico, nonché per comprovati interessi scientifici, compresi quelli di mappatura e censimento delle specie fungine. Le autorizzazioni sono comunicate ai competenti uffici amministrativi della Giunta regionale.

Art. 5.

Dati informativi sulle autorizzazioni

1. Gli enti competenti o delegati al rilascio dell'autorizzazione comunicano agli uffici della Giunta regionale, entro il 15 dicembre di ogni anno, il numero delle autorizzazioni rilasciate e convalidate, distinte per tipologia. Gli enti trasmettono, altresì, entro la stessa data, l'elenco aggiornato dei titolari di autorizzazioni, distinto per tipologia.

Art. 6.

Modalità di raccolta

1. La raccolta dei funghi epigei spontanei commestibili è ammessa, nel territorio della Regione Campania, per una quantità massima giornaliera di chilogrammi tre complessivi per persona, di cui non più di chilogrammi uno delle specie *Amanita caesarea* (Ovolo buono) e *Calocybe gambosa* (Prugnolo).

2. I limiti di cui al comma 1, possono essere superati se la raccolta dei funghi epigei spontanei commestibili è costituita da un solo cespo di funghi concresciuti.

3. È vietata, per motivi di ordine medico e sanitario, la raccolta di funghi epigei spontanei commestibili della specie *Amanita caesarea* allo stato di ovolo chiuso, ossia con velo universale privo di lacerazione naturale e spontanea.

4. È vietata la raccolta di funghi epigei spontanei commestibili di specie micologiche di grossa e media taglia aventi il diametro del cappello inferiore a centimetri tre, e specie micologiche di piccola taglia al di sotto di centimetri due, fatta eccezione per i funghi concrescanti. La Giunta regionale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, individuale specie fungine per le quali si applica il presente comma.

5. È vietata la raccolta dei funghi epigei spontanei commestibili mediante l'uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio fungino o l'apparato radicale della vegetazione.

6. È vietata la raccolta di funghi epigei spontanei commestibili dei quali non sono conservate le caratteristiche morfologiche che consentono la sicura determinazione della specie.

7. È vietata la distruzione volontaria dei corpi fruttiferi fungini di qualsiasi specie. È obbligatoria la pulitura sommaria sul luogo di raccolta dei funghi riconosciuti eduli.

8. La raccolta di funghi epigei spontanei non commestibili è consentita solo a personale abilitato e solo per scopi didattici o scientifici, nel limite giornaliero di cinque esemplari per singola specie.

9. I funghi epigei spontanei commestibili raccolti sono riposti in contenitori rigidi ed aerati o comunque idonei a consentire la diffusione delle spore. È vietato l'uso di contenitori di plastica non pervi.

10. È vietata la raccolta e l'asportazione, anche ai fini di commercio, della cortice superficiale del terreno, salvo che per le opere di regolamentazione delle acque, per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e dei passaggi e per le pratiche culturali, fermo restando l'obbligo dell'integrale ripristino, anche naturalistico, dello stato dei luoghi.

Art. 7.

Luoghi di raccolta

1. La raccolta dei funghi epigei spontanei commestibili è consentita sul territorio regionale, tutti i giorni della settimana, da un'ora prima della levata del sole ad un'ora dopo il tramonto.

2. La raccolta dei funghi epigei spontanei commestibili è vietata nelle aree debitamente tabellate delle riserve naturali integrali.

3. La raccolta dei funghi epigei spontanei commestibili è vietata nei giardini e nei terreni di pertinenza degli immobili ad uso abitativo adiacenti agli stessi, salvo che ai proprietari o ai conduttori.

4. I proprietari o i conduttori di fondi pubblici e privati possono interdire la raccolta dei funghi epigei spontanei commestibili mediante opportuna delimitazione ed apposite tabelle recanti l'esplicito divieto. Le tabelle, esenti da tassa, sono collocate ad almeno 1,80 metri da terra e poste ad una distanza non superiore ai 150 metri e visibili contigualmente. È in ogni caso vietata la costituzione di riserve private di raccolta di funghi epigei spontanei commestibili a pagamento.

5. È vietata, nei castagneti da frutto, la raccolta dei funghi epigei spontanei commestibili nei periodi in cui è in atto la raccolta delle castagne, ad esclusione dei titolari di diritti personali o reali di godimento sui fondi medesimi.

6. I piani di assestamento forestale che prevedono la regolamentazione della raccolta dei funghi epigei spontanei commestibili nei demani comunali sono adeguati entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 8.

Raccoglitori professionali

1. Gli enti competenti rilasciano nelle sole aree classificate montane speciali autorizzazioni, a scopo di lavoro, a raccoglitori professionali che, con idonea attestazione del sindaco del comune di residenza, ai sensi della legge n. 352/1993, comprovano la necessità di integrazione del reddito.

2. Le categorie cui è riconosciuta la qualifica di raccoglitore professionale sono:

a) i coltivatori diretti;

b) coloro che hanno in gestione propria l'uso del bosco, compresi gli utenti dei beni di uso civico e di proprietà collettive per il territorio di pertinenza;

c) i soci di cooperative agricolo-forestali e di società costituite ai sensi della legge regionale 31 maggio 1993, n. 28, nei terreni e nei boschi gestiti.

3. L'ente che ha provveduto al rilascio o al rinnovo dell'autorizzazione speciale di cui al comma 1, può verificare, durante il periodo di validità dello stesso, se persistono i requisiti ai fini del riconoscimento della qualifica di raccoglitore professionale di cui al comma 2.

4. Le autorizzazioni speciali per i raccoglitori professionali sono rilasciate previo superamento di colloquio abilitativo di cui all'art. 4, comma 6.

5. Il limite quantitativo di cui all'art. 6, comma 1, per i raccoglitori professionali è elevato fino alla quantità massima di chilogrammi dieci.

6. Gli enti competenti possono prevedere a favore dei raccoglitori professionali la decurtazione fino al cinquanta per cento del contributo annuale di cui all'art. 4, comma 9.

7. Le autorizzazioni speciali, di cui al comma 4, non sono rinnovate ai raccoglitori professionali che, alla scadenza annuale dell'autorizzazione stessa, non dimostrano di aver commercializzato almeno chilogrammi cento di funghi epigei spontanei commestibili freschi.

Art. 9.

Informazione e formazione

1. La Giunta regionale può concedere contributi agli enti competenti ed alle associazioni micologiche per l'organizzazione ed attuazione di iniziative atte a far conoscere le specie fungine presenti in Campania, la loro valorizzazione e le problematiche connesse alla loro tutela.

2. Gli enti competenti, anche attraverso le associazioni micologiche e naturalistiche di rilevanza nazionale o regionale, provvedono all'organizzazione ed attuazione di attività corsuali finalizzate alla preparazione dei candidati ammessi al colloquio abilitativo di cui all'art. 4.

3. Gli enti competenti utilizzano gli introiti di cui all'art. 4, comma 9, per far fronte agli oneri connessi all'organizzazione dei corsi di cui al comma 2 ed al rilascio delle autorizzazioni. La Giunta regionale può erogare, su richiesta, contributi agli enti competenti per sostenere le attività corsuali.

4. La Regione provvede alla formazione di esperti micologi di cui al decreto del Ministero della sanità n. 686/1996.

Art. 10.

Ispettorati micologici

1. È istituito, al fine di tutelare la salute pubblica, un centro di controllo micologico pubblico denominato ispettorato micologico, nell'ambito di ciascun dipartimento di prevenzione delle ASL.

2. L'ispettorato micologico esercita funzioni di informazione, di identificazione e di controllo dei funghi, al fine di prevenire fenomeni di intossicazione e svolge funzioni di supporto tecnico agli ospedali in caso di intossicazione.

3. Le ASL organizzano l'attività degli ispettorati micologici sulla base di atto di indirizzo della Giunta regionale.

4. Gli ispettorati micologici assicurano le funzioni di controllo e di certificazione per il commercio e quelle di riconoscimento delle specie per il consumo personale, secondo le esigenze delle diverse realtà territoriali.

5. Gli ispettorati micologici sono istituiti con l'utilizzo di strutture già operanti e di personale dipendente delle ASL.

Art. 11.

Commercializzazione dei funghi

1. È consentita la commercializzazione delle specie di funghi epigei freschi spontanei commestibili, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376, allegato 1.

2. La Giunta regionale, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 376/1995, art. 4, comma 2, integra con apposito provvedimento, l'elenco delle specie fungine riconosciute idonee alla commercializzazione di cui al comma 1.

Art. 12.

Autorizzazione alla vendita

1. La vendita dei funghi epigei freschi spontanei commestibili è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal comune ove ha luogo la vendita.

2. L'autorizzazione comunale, anche limitata a singole specie, è rilasciata agli esercenti, o ai preposti alla vendita, riconosciuti idonei all'identificazione delle specie fungine commercializzate, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 376/1995, art. 2.

Art. 13.

Idoneità all'identificazione dei funghi

1. L'ASL, sede di ispettorato micologico, rilascia l'attestato di idoneità all'identificazione dei funghi, valido sul territorio regionale. L'attestato è conforme al modello approvato dalla Giunta regionale e pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania.

2. I micologi in possesso dell'attestato rilasciato ai sensi del decreto del Ministero della sanità n. 686/1996 e iscritti nel registro regionale dei micologi istituito presso l'assessorato regionale alla sanità sono esonerati dal possesso dell'attestato di cui al comma 1.

Art. 14.

Certificazione sanitaria

1. La vendita dei funghi epigei spontanei commestibili freschi, ivi compresi quelli destinati alla ristorazione pubblica e collettiva, è consentita solo previa certificazione di avvenuto controllo micologico.

2. La certificazione è obbligatoria per chiunque, in possesso di titolo autorizzativo, commercializza funghi spontanei commestibili freschi.

3. La certificazione è soggetta al pagamento della somma prevista dal tariffario regionale in vigore.

4. La competenza al rilascio della certificazione sanitaria è attribuita alle ASL che la esercitano tramite gli ispettorati micologici territorialmente competenti.

Art. 15.

Requisiti e condizioni per la commercializzazione

1. La commercializzazione dei funghi epigei spontanei commestibili freschi è effettuata con le seguenti modalità:

a) i funghi, suddivisi per specie, sono contenuti in cassette sulle quali è apposta la certificazione;

b) i funghi devono essere freschi, interi, sani e in buono stato di conservazione, puliti da terriccio e da corpi estranei e disposti in singolo strato;

c) i funghi sono corredati della documentazione relativa all'acquisto o, nel caso di raccolta diretta, di una dichiarazione del venditore completa di data e luogo di raccolta;

d) i funghi sono certificati mediante l'applicazione, su ogni contenitore, di un cartellino originale in cui sono riportati:

1) la specie di appartenenza;

2) il nome in italiano;

3) la data della visita;

4) il numero del verbale di avvenuta visita;

5) il peso netto;

6) la validità temporale della certificazione;

7) eventuali avvertenze per il consumo;

8) la firma del micologo ed il corrispondente numero di iscrizione dello stesso al registro regionale dei micologi;

9) il timbro dell'ispettorato micologico.

2. Il cartellino di cui al comma 1, lettera d), accompagna il prodotto in tutte le fasi della commercializzazione, senza essere rimosso dal contenitore fino all'esaurimento del prodotto. In caso di vendita frazionata, destinata alla ristorazione pubblica o collettiva, la quantità di funghi acquistata è accompagnata da documentazione indicante la quantità e gli estremi del certificato originale.

Art. 16.

Funghi freschi coltivati

1. I funghi freschi coltivati sono venduti dai titolari di licenza di commercio per i prodotti ortofrutticoli, senza specifica autorizzazione.

Art. 17.

Funghi secchi

1. Sono commerciabili i funghi secchi aventi le caratteristiche previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 376/1995, art. 5, ed appartenenti alle specie di cui al medesimo articolo.

2. La vendita dei funghi porcini secchi sfusi è subordinata al rilascio dell'autorizzazione comunale di cui all'art. 12.

Art. 18.

Funghi conservati

1. La commercializzazione dei funghi conservati sott'olio, sott'aceto, in salamoia, congelati, surgelati o altrimenti preparati che, ferme restando le disposizioni di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283, possiedono i requisiti prescritti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 376/1995, articoli 9 e 10, è ammessa esclusivamente per le specie comprese nell'allegato II del decreto del Presidente della Repubblica medesimo.

Art. 19.

Sanzioni amministrative

1. Per le violazioni alle disposizioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

a) da € 50,00 ad € 300,00 per:

1) chi esercita la raccolta di funghi senza l'autorizzazione di cui all'art. 4;

2) chi esercita la raccolta di funghi epigei spontanei commestibili senza aver provveduto al pagamento del contributo annuale di cui all'art. 4, comma 9;

b) da € 25,00 ad € 150,00 per ogni chilogrammo di funghi, o frazione di esso, raccolti in eccedenza al quantitativo di cui all'art. 6, comma 1, o in difformità dell'art. 6, comma 10;

c) da € 25,00 ad € 150,00 per ciascuna violazione di cui all'art. 6, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 e per ciascuna violazione di cui all'art. 7, commi 1, 2, 3, 4 e 5;

d) da € 258,00 ad € 1.032,00 per ciascuna delle seguenti violazioni:

1) vendita di funghi epigei freschi spontanei senza autorizzazione comunale;

2) vendita di funghi epigei freschi spontanei senza il dovuto controllo sanitario o senza la certificazione dello stesso;

3) commercializzazione di funghi epigei freschi spontanei o conservati appartenenti a specie non ammesse;

4) vendita di funghi non riconoscibili a causa di rotture o del non idoneo stato di conservazione o perché mescolati con altre specie che ne pregiudicano il riconoscimento ovvero perché invasi da muffe e parassiti;

e) confezionamento dei funghi in difformità alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 376/1995, art. 6, commi 1 e 2.

2. Le violazioni di cui al comma 1, ad esclusione di quelle riferite all'art. 7, comportano anche la confisca dei funghi raccolti e la relativa distribuzione ad enti o istituti di beneficenza. I funghi riconosciuti non idonei al consumo sono destinati alla distruzione a cura dell'ASL che ha eseguito il controllo.

3. Per i casi di infrazione alle disposizioni contenute all'art. 7, commi 1, 2, 3, 4 e 5, si procede in analogia a quanto indicato nel comma 2, salvo la facoltà del trasgressore di dimostrare, entro ventiquattro ore dal rilievo della infrazione, la legittimità della provenienza.

4. È cura dell'ente, organo o istituzione cui appartiene l'agente verbalizzante, dare comunicazione delle violazioni di cui al comma 1, all'ente che ha rilasciato l'autorizzazione, ai fini dell'annotazione delle violazioni stesse sul registro anagrafico di cui all'art. 4, comma 11.

5. Nel caso di tre violazioni nel corso di un biennio, al trasgressore si applica la sanzione accessoria della revoca dell'autorizzazione per un periodo da tre a dodici mesi ed il nuovo rilascio è subordinato al superamento del colloquio abilitativo di cui all'art. 4, comma 6. In caso di ulteriore recidiva si applica la revoca definitiva dell'autorizzazione.

6. È fatta salva l'applicazione delle vigenti norme penali se le violazioni alle disposizioni contenute nella presente legge costituiscono reato.

7. Per il procedimento sanzionatorio si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 10 gennaio 1983, n. 13.

Art. 20.

Vigilanza

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è demandata al personale del Corpo forestale dello Stato, ai nuclei antisofisticazione e sanità dell'Arma dei carabinieri, alle guardie venatorie provinciali, agli organi di polizia urbana e rurale, agli operatori professionali di vigilanza ed ispezione delle ASL - ispettori micologi e tecnici della prevenzione -, alle guardie giurate campestri, alle guardie giurate volontarie, agli agenti di custodia dei consorzi forestali e delle aziende speciali ed agli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera del Ministero della salute, nonché ai soggetti di cui alla legge regionale 23 febbraio 2005, n. 10.

2. Nelle aree protette, nazionali e regionali, la vigilanza è svolta con il coordinamento degli enti di gestione.

Art. 21.

Norma finanziaria

1. Agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della presente legge, stimati per l'anno 2007 in € 400.000,00, si fa fronte con lo stanziamento di cui ad apposito capitolo di nuova istituzione dell'unità previsionale di base 4.15.38 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 2007.

2. Agli oneri finanziari per gli anni successivi si provvede con la legge di bilancio.

3. Gli introiti derivanti dalle sanzioni amministrative di cui all'art. 19 confluiscono nell'istituendo capitolo di bilancio, finalizzato all'applicazione della presente legge.

4. La Regione può redistribuire i proventi di cui al comma 3, agli enti di competenza per le rispettive iniziative connesse all'attuazione della presente legge.

Art. 22.

Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le norme contenute nella legge n. 352/1993 e nel decreto del Presidente della Repubblica n. 376/1995.

Art. 23.

Dichiarazione di urgenza

1. La presente legge, a norma degli articoli 43 e 45 dello statuto, è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Napoli, 24 luglio 2007

BASSOLINO

(Omissis).

07R0595

LEGGE REGIONALE 24 luglio 2007, n. 9.

Economia sui mutui contratti dagli enti locali con la Cassa depositi e prestiti.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 44 del 6 agosto 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Economia sui mutui contratti.
Autorizzazione per l'utilizzo agli enti locali*

1. La Regione, al fine di consentire agli enti locali il raggiungimento di obiettivi di pubblica utilità, autorizza l'utilizzo delle economie sui mutui contratti per opere pubbliche per la parte assistita da contributi regionali.

Art. 2.

Accorpamento fondi residui

1. Le economie di cui all'art. 1, anche mediante accorpamento di residui di più mutui, possono essere utilizzate dagli enti locali beneficiari prioritariamente per ulteriori lavori afferenti ai progetti originari ovvero ad un nuovo progetto con finalità diverse ma comunque finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche.

2. Il contributo concesso a garanzia dei singoli mutui in ammortamento resta confermato fino alla naturale scadenza degli stessi.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano sia ai mutui di ammortamento, sia ai mutui per i quali l'ammortamento è stato già concluso, se non è intervenuto conguaglio di contributo.

Art. 3.

Comunicazioni alla Regione. Mancanza oneri finanziari

1. I progetti per l'utilizzo dell'economia sono preventivamente comunicati alla Regione.

2. Le presenti disposizioni non comportano nuovi oneri a carico del bilancio regionale, in quanto la spesa trova copertura nei limiti di impegno precedentemente assunti.

Art. 4.

Modifiche legislative

1. L'art. 5 della legge regionale 19 gennaio 2007, n. 1, è così modificato:

a) al comma 1 è soppressa la parola «sostituito» ed inserita la parola «integrato»;

b) al comma 4, lettera a), il punto 11, è così modificato:

«11. Gli enti di cui all'art. 2, per l'accensione del mutuo, in sostituzione della Cassa depositi e prestiti possono scegliere, a parità di trattamento, un altro istituto di credito mutuante con le procedure dell'evidenza pubblica, ai sensi della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.»

2. All'art. 31, comma 5, della legge regionale n. 1/2007, e all'art. 12, comma 4, della legge regionale 29 dicembre 2005, n. 24, dopo le parole «comunità montana» aggiungere «e le province».

Art. 5.

Dichiarazione di urgenza

1. La presente legge, a norma degli articoli 43 e 45 dello statuto, è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Napoli, 24 luglio 2007

BASSOLINO

(*Omissis*).

07R0596

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

GABRIELE IUZZOLINO, *redattore*

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO
LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
00041	ALBANO LAZIALE (RM)	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	ANCONA	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
81031	AVERSA (CE)	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	BARI	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	BARI	LIBRERIA EGAFNET.IT	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	BIELLA	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	BUSTO ARSIZIO (VA)	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	CASTELVETRANO (TP)	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	CATANIA	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	CATANZARO	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	CHIETI	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	COMO	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	COSENZA	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	FIRENZE	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	FOGGIA	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
16121	GENOVA	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	GIARRE (CT)	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	LECCE	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	MARTINA FRANCA (TA)	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	MESSINA	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	MILANO	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684

Segue: LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80134	NAPOLI	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	NOVARA	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	PALERMO	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	PALERMO	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	PALERMO	LA LIBRERIA COMMISSIONARIA	Via S. Gregorietti, 6	091	6859904	6859904
90133	PALERMO	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	PARMA	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	PERUGIA	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	PIACENZA	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	PRATO	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	ROMA	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00187	ROMA	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	ROMA	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
63039	SAN BENEDETTO D/T (AP)	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
10122	TORINO	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
36100	VICENZA	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;
- presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
 Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
 Piazza Verdi 10, 00198 Roma
 fax: 06-8508-4117
 e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti opp ure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti
 ☎ 800-864035 - Fax 06-85082520

Vendite
 ☎ 800-864035 - Fax 06-85084117

Ufficio inserzioni
 ☎ 800-864035 - Fax 06-85082242

Numero verde
 ☎ 800-864035

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2008 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04) (di cui spese di spedizione € 128,52)	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 132,57) (di cui spese di spedizione € 66,28)	- annuale € 309,00 - semestrale € 167,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93) (di cui spese di spedizione € 191,46)	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 264,45) (di cui spese di spedizione € 132,22)	- annuale € 682,00 - semestrale € 357,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2008.

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00) - annuale € **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00) - semestrale € **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40) - annuale € **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60) - semestrale € **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**

Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 7 1 1 1 0 *

€ 2,00

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.